SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 24 aprile 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 103

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Riconoscimenti di titoli professionali comunitari ed extracomunitari ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia di talune professioni.

08A02288

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 23 aprile 2008, n. **80.**

Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la situazione finanziaria, manifestata nelle informazioni rese al mercato, dell'Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. e considerato il ruolo di quest'ultima quale vettore che maggiormente assicura il servizio pubblico di trasporto aereo nei collegamenti tra il territorio nazionale e i Paesi non appartenenti all'Unione europea, nonché nei collegamenti di adduzione sulle citate rotte del traffico passeggeri e merci dai e ai bacini di utenza regionali;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare, per ragioni di ordine pubblico e di continuità territoriale, detto servizio pubblico di trasporto aereo mediante la concessione da parte dello Stato ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. di un prestito di breve termine, a condizioni di mercato, della durata strettamente necessaria per non comprometterne la continuità operativa nelle more dell'insediamento del nuovo Governo, ponendolo in condizione di assumere, nella pienezza dei poteri, le iniziative ritenute necessarie per rendere possibile il risanamento e il completamento del processo di privatizzazione della società;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dei trasporti;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. È disposta in favore di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., per consentirle di fare fronte a pressanti fabbisogni di liquidità, l'erogazione dell'importo di euro 300 milioni, a valere sulle disponibilità di cui alla contabilità speciale 1201 e in deroga alla procedura di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46; tali disponibilità vengono ricostituite alla restituzione dell'importo erogato, maggiorate degli interessi maturati ai sensi del comma 2.

2. La somma erogata ai sensi del comma 1 è rimborsata nel minore termine tra il trentesimo giorno successivo a quello della cessione dell'intera quota del capitale sociale, di titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze, e il 31 dicembre 2008. Le medesime somme sono gravate da un tasso di interesse equivalente ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione europea e, segnatamente, fino al 30 giugno 2008, al tasso indicato nella comunicazione della Commissione europea (2007/C 319/03), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 319 del 29 dicembre 2007 e, dal 1° luglio 2008, al tasso indicato in conformità alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 14 del 19 gennaio 2008.

3. Tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere da Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. a fare data dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2, primo periodo, sono equiparati a quelli di cui al terzo comma, lettera *d)*, dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, per gli effetti previsti dalla medesima disposizione.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BERSANI, *Ministro dello sviluppo economico*

BIANCHI, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* SCOTTI

08G0103

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Riccia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Riccia (Campobasso) ed il sindaco nella persona del sig. Enrico Lucio Giuseppe Fanelli;

Considerato che, con nota del 2 marzo 2008, acquisita al protocollo dell'ente il giorno successivo, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Riccia (Campobasso) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ruggero D'Addona è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 aprile 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Riccia (Campobasso) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Enrico Lucio Giuseppe Fanelli.

Il citato amministratore, con nota del 2 marzo 2008, acquisita al protocollo dell'ente il giorno successivo, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Campobasso ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 18357 Area II del 26 marzo 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Riccia (Campobasso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Ruggero D'Addona.

Roma, 2 aprile 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A02652

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 aprile 2008.

Disposizioni in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, in forza dei quali spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti;

Visto l'art. 1, comma 349, della citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono stabilite modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali. Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007 recante «Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2007;

Visto l'art. 1, comma 20, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, in forza del quale le disposizioni di cui al citato art. 1, commi da 344 a 347 della legge n. 296 del 2006 si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010;

Visto l'art. 1, comma 23, della citata legge n. 244 del 2007, con il quale si dispone la sostituzione, con efficacia dal 1° gennaio 2007, della «Tabella 3» allegata alla citata legge n. 296 del 2006 la quale alle colonne delle «strutture opache orizzontali» riportava un'inversione di valori relativi alle trasmittanze termiche delle «coperture» e dei «pavimenti»;

Visto l'art. 1, comma 24, della citata legge n. 244 del 2007, con il quale sono modificate talune modalità applicative delle disposizioni di cui al citato art. 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 recante «Attuazione dell'art. 1, comma 24, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 18 marzo 2008;

Visto l'art. 1, comma 286, della citata legge n. 244 del 2007, in base al quale le disposizioni di cui al citato art. 1, comma 347 della legge n. 296 del 2006, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernali con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;

Vista la decisione della Commissione europea dell'8 novembre 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas;

Considerato che in sede di predisposizione del citato decreto 19 febbraio 2007 si è ritenuto opportuno rinviare l'individuazione delle modalità di attuazione della disposizione di cui al citato art. 1, comma 345 della legge n. 296 del 2006 per la parte relativa agli interventi sulle strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) in attesa della correzione dei valori relativi alle trasmittanze termiche delle «coperture» e dei «pavimenti»;

Ritenuta la necessità di emanare le disposizioni attuative del citato art. 1, comma 345 della legge n. 296 del 2006, relativamente agli interventi su strutture opache orizzontali, al fine di consentire a coloro che si trovano nelle condizioni richieste dalla legge di usufruire della detrazione di cui al medesimo art. 1, comma 345, della legge n. 296 del 2006 nonché di apportare modifiche al predetto decreto 19 febbraio 2007 a seguito della proroga disposta dall'art. 1, comma 20 della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007 recante «Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», pubblicato *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2007, (di seguito denominato: decreto), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 18 marzo 2008.»;

b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per interventi sull'involucro di edifici esistenti realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, si intendono gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m^2K, definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 18 marzo 2008.»;

c) al comma 5, le parole «del sistema di distribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema di distribuzione, nonché, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008»;

d) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis*. Per coefficiente di prestazione di una pompa di calore (COP), si intende il rapporto tra il calore fornito e l'elettricità o il gas consumati, per una fonte e per una uscita determinate così come definito dalla decisione della Commissione europea dell'8 novembre 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas.

6-*ter*. Per indice di efficienza energetica di una pompa di calore (EER), si intende il rapporto tra la produzione di freddo e l'elettricità o il gas consumati, per una fonte e per una uscita determinate così come definito dalla medesima decisione della Commissione europea dell'8 novembre 2007.».

Art. 2.

1. All'art. 2, comma 3 del decreto, le parole: «nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007», sono sostituite dalle seguenti: «entro il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010. Nel caso in cui uno degli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, consista nella mera prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati sullo stesso immobile a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, ai fini del computo del limite massimo della detrazione, si tiene conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti».

Art. 3.

1. Nell'art. 3, comma 1, lettera *c)*, n. 2, del decreto, le parole «a condensazione.» sono sostituite dalle seguenti: «a condensazione, nonché, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008, con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, ovvero, con impianti di climatizzazione invernale di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.».

Art. 4.

1. Nell'art. 4 del decreto, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1-*bis*. Per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, comprese quelle concernenti la prosecuzione di interventi iniziati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, i soggetti che intendono avvalersi della detrazione, fermo restando quanto previsto al comma 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, sono tenuti a:

a) acquisire l'attestato di certificazione energetica, ovvero l'attestato di qualificazione energetica nei casi e con le modalità di cui all'art. 5;

b) trasmettere all'ENEA entro novanta giorni dalla fine dei lavori, attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it, disponibile a partire dal 30 aprile 2008, ottenendo ricevuta informatica:

1. i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica, ovvero nell'attestato di qualificazione energetica avvalendosi dello schema di cui all'allegato A al presente decreto, prodotto da un tecnico abilitato, che può essere il medesimo tecnico che produce l'asseverazione di cui al comma 1, lettera *a)*;

2. la scheda informativa di cui all'allegato E relativa agli interventi realizzati ovvero, per gli inter-

venti di cui all'art. 1, comma 3, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e comma 4, concernente l'installazione di pannelli solari, la scheda informativa di cui all'allegato F al presente decreto.

1-*ter*. Esclusivamente nei casi in cui la scadenza del termine di trasmissione sia precedente al 30 aprile 2008, ovvero qualora la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA ai sensi del comma 1-bis, lettera *b)*, la documentazione può essere inviata, in copia, entro novanta giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301 - 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica.

1-*quater*. Il contribuente che non è in possesso della documentazione di cui al presente articolo, in quanto l'intervento è ancora in corso di realizzazione, può usufruire della detrazione spettante per le spese sostenute in ciascun periodo d'imposta, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati.».

Art. 5.

1. Nell'art. 5 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, l'attestato di certificazione energetica degli edifici, ove richiesto, è prodotto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie di cui all'art. 6, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovvero approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005.»;

b) al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3, realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 laddove richiesto, e comma 5, limitatamente all'installazione di impianti aventi una potenza nominale del focolare ovvero una potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW, per la determinazione dell'indice di prestazione energetica ai fini dell'attestato di qualificazione energetica, in alternativa al calcolo di cui al comma 3, si può applicare la metodologia di cui all'allegato G al presente decreto.»;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

«4-*bis*. Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 le attestazioni di cui al presente articolo non sono richieste per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e comma 4 concernente l'installazione di pannelli solari.».

Art. 6.

1. Nell'art. 6 del decreto, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

«1-*bis*. Per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, di cui all'art. 1, comma 2, realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, l'asseverazione, di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, specifica che l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale risulta non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 18 marzo 2008.».

Art. 7.

1. Nell'art. 7 del decreto, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

«1-*bis*. Per gli interventi sull'involucro di edifici esistenti, di cui all'art. 1, comma 3, realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, riporta una stima dei valori delle trasmittanze originarie dei componenti su cui si interviene nonché i valori delle trasmittanze dei medesimi componenti a seguito dell'intervento; detti valori devono in ogni caso essere inferiori o uguali ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 18 marzo 2008.».

Art. 8.

1. Nell'art. 9 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «climatizzazione invernale», sono aggiunte le seguenti: «con impianti dotati di caldaie a condensazione»;

b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia, di cui all'art. 1, comma 5, l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, specifica che:

a) per i lavori realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, sono installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato H e riferiti agli anni 2008-2009;

b) per i lavori realizzati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 sono installate pompe di calore che, oltre al rispetto dei requisiti di cui alla decisione della Commissione europea dell'8 novembre 2007, hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servi-

zio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato H e riferiti all'anno 2010;

c) che il sistema di distribuzione è messo a punto e equilibrato in relazione alle portate.

2-ter. Nei casi previsti alle lettere *a)* e *b)* del comma 2-bis, qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all'allegato H sono ridotti del 5%.»;

c) nel comma 4 le parole «inferiore a» sono sostituite dalle parole: «ovvero di potenza elettrica nominale non superiore a»;

d) nel comma 4 dopo le parole «a bassa inerzia termica» sono inserite le seguenti parole: «ovvero dei produttori delle pompe di calore ad alta efficienza e degli impianti geotermici a bassa entalpia».

Art. 9.

1. Dopo l'art. 9 del decreto sono aggiunti i seguenti:

«Art. 9-*bis (Ripartizione della detrazione e trasferimento delle quote residue).* — 1. Il contribuente opera irrevocabilmente la scelta della ripartizione della detrazione, spettante, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta.

2. In caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. In tali casi l'acquirente, ovvero gli eredi, possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua.

Art. 9-*ter (Interventi sulle strutture opache orizzontali realizzati nell'anno 2007).* — 1. I soggetti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, hanno sostenuto spese per interventi su strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), nel rispetto dei requisiti di trasmittanza termica individuati nella tabella 3 allegata alla legge n. 296 del 2006, come modificata dall'art. 1, comma 23, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono usufruire della detrazione di cui all'art. 1, comma 345, della citata legge n. 296, del 2006, fermi restando gli altri adempimenti richiesti, a condizione che inviino la documentazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)* numeri 1 e 2, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta.».

Art. 10.

1. Nell'art. 11, comma 1, del decreto dopo parole: «di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, numeri 1 e 2», sono inserite le parole: «e comma 1-*bis*, numeri 1 e 2», e le parole: «entro il 31 dicembre 2008», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dal 2008».

2. Dopo l'art. 11 del decreto è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 11-*bis (Disposizioni finali).* — 1. I parametri di risparmio energetico rilevanti ai fini della detrazione per gli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori. Per i lavori iniziati nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 si applicano i parametri previsti all'art. 1, commi 344 e 345 della citata legge n. 296 del 2006. Per i lavori iniziati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008 si applicano i parametri di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 18 marzo 2008.».

Art. 11.

1. Al punto 3, dell'allegato E del decreto, nel paragrafo «Climatizzazione invernale»:

a) dopo le parole «caldaia tradizionale» sono aggiunte le seguenti: «pompa di calore/impianto geotermico»;

b) dopo le parole «Potenza nominale al focolare del nuovo generatore termico kW» sono aggiunte le seguenti: «potenza elettrica assorbita/potenza termica nominale».

2. Dopo l'allegato E del decreto, sono aggiunti gli allegati F, G e H riportati in calce al presente provvedimento.

Roma, 7 aprile 2008

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze*
VISCO

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 62

ALLEGATO F

Scheda informativa per interventi di cui all'articolo 1, comma 345, limitatamente agli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e 346 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296

1. Dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese :
- Se persona fisica indicare : Codice Fiscale, Cognome, nome, comune e data di nascita, sesso;
- Titolo a cui sono stati fatti i lavori: possessore, detentore, contitolare;
- Se persona giuridica indicare: Denominazione, partita IVA, Sede sociale
- Se gli interventi riguardano parti comuni condominiali indicare il codice fiscale del condominio

2. Dati identificativi della struttura oggetto dell'intervento:
- Indicare l'ubicazione (denominazione COMUNE, sigla PROV, via con numero civico, interno, CAP; oppure i dati catastali: cod. comune catasto, foglio, mappale, subalterno);
- Anno di costruzione:
- Destinazione d'uso:
- Tipologia edilizia:
- Superficie utile:

3. Dati identificativi dell'impianto termico:
- tipo di generatore di calore per il riscaldamento degli ambienti:
  a) Caldaia ad acqua calda standard
  b) Caldaia ad acqua calda a bassa temperatura
  c) Caldaia a gas a condensazione
  d) Caldaia a gasolio a condensazione
  e) Pompa di calore
  f) Generatore aria calda
  g) Scambiatore per teleriscaldamento
  h) Altro

- combustibile utilizzato:
  gas metano ❑ gasolio ❑ GPL ❑ teleriscaldamento ❑
  olio combustibile ❑ energia elettrica ❑ biomassa ❑ altro ❑

4. Identificazione della tipologia di intervento eseguito:
Comma 345 346

Infissi
Tipologia di telaio esistente prima dell'intervento:
❑ legno ❑ PVC ❑ metallo, taglio termico ❑ metallo, no taglio termico ❑ misto

con tipo di vetro:
❑ singolo ❑ doppio ❑ triplo ❑ a bassa emissione

Superficie complessiva vetro e telaio oggetto dell'intervento: □□□ , □ m^2

Tipologia di telaio dopo l'intervento:
❑ legno ❑ PVC ❑ metallo, taglio termico ❑ metallo, no taglio termico ❑ misto

con vetro di tipologia:
❑ doppio ❑ triplo ❑ basso emissivo

Trasmittanza del nuovo infisso: □,□□ W/m^2 °K

Solare Termico

- Superficie netta (o "Area di apertura", da certificato allegato al collettore) □□□,□ m^2
- Tipo di pannelli: ❑ piani ❑ sotto vuoto
- Tipo installazione (tetto piano, falda....)
- Accumulo (litri)
- Acqua calda dal pannello utilizzata per impianto di riscaldamento ❑ Si ❑ No
- Acqua calda dal pannello utilizzata per usi igienico-sanitari ❑ Si ❑ No
- Tipo di impianto integrato o sostituito:
  - boiler elettrico ❑
  - scaldacqua a gas/gasolio ❑
  - altro ❑

5. Costo dell'intervento di qualificazione energetica (Euro):

6. Importo utilizzato per il calcolo della detrazione (Euro):

Data e firma del richiedente

ALLEGATO G

Schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio

Si determina il valore dei gradi giorno della località: GG.

Per ogni elemento edilizio, facente parte dell'involucro che racchiude il volume riscaldato, si procede al calcolo del prodotto della singola trasmittanza (U) per la relativa superficie esterna (S). La sommatoria di tali prodotti fornisce il coefficiente globale di trasmissione termica dell'edificio HT.

HT = S1 x U1 + S2 x U2 + ……..

Il fabbisogno di energia termica dell'edificio, espresso in kWh, è ricavato dalla seguente formula:

QH = 0,024 x HT x GG

Per l'impianto di riscaldamento si determina il rendimento globale medio stagionale η_g come prodotto:

$$\eta_g = \eta_e \times \eta_{rg} \times \eta_d \times \eta_{gn}$$

dove i rendimenti di emissione (η_e), regolazione (η_{rg}), distribuzione (η_d) e generazione (η_{gn}) sono ricavati con le modalità e i valori della Nota del presente allegato.

L'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale da attribuire all'edificio per la sua certificazione energetica (EPi) può essere ricavato come:

$$EPi = (QH / A_{pav}) / \eta g$$

dove A_{pav} è la superficie utile (pavimento) espressa in m^2.

Per l'applicazione della presente procedura si applicano le norme UNI vigenti. Nell'impossibilità di reperire le stratigrafie delle pareti opache e delle caratteristiche degli infissi possono essere adottati i valori riportati nelle raccomandazioni CTI – R 03/3 e successive modifiche.

NOTA

Determinazione dei rendimenti parziali per il calcolo rendimento globale medio stagionale

Questo metodo di calcolo è utilizzabile ai soli fini della procedura semplificata di cui al presente allegato

1. Rendimento di emissione (η_e)

Radiatori	0,94
Ventilconvettori	0,95
Termoconvettori e bocchette aria calda	0,92
Pannelli a pavimento	0,96
Pannelli a soffitto e parete	0,95
Altri	0,92

2. Rendimento di regolazione (η_{rg})

Regolazione On-Off	0,94
Altre regolazioni	0,96

3. Rendimento di distribuzione (η_d)

Impianti centralizzati con montanti di distribuzione	0,92
Impianti centralizzati a distribuzione orizzontale	0,94
Impianti autonomi	0,96
Altre tipologie	0,92

4. Rendimento di generazione (η_{gn})

η_{gn} **= Valore di base - F1 - F2 - F3 - F4 - F5 - F6**

dove i valori di base e i coefficienti riduttivi F sono ricavati, ove pertinenti, dalle successive tabelle in funzione della tipologia del generatore di calore e delle caratteristiche in Legenda

Legenda dei coefficienti riduttivi F

F1	Riduzione che tiene conto del rapporto medio fra la potenza del generatore installato e la potenza di progetto richiesta
F2	Riduzione per installazione all'esterno
F3	Riduzione per camino di altezza maggiore di 10 m
F4	Riduzione che tiene conto della temperatura media di caldaia.
F5	Riduzione in presenza di generatore monostadio
F6	Riduzione che tiene conto della temperatura di ritorno in caldaia.

Generatori di calore atmosferici tipo B classificati **

Valore di base	F1	F2	F4
0,90	-0,03	-0,09	-0,02

Generatori di calore a camera stagna tipo C per impianti autonomi classificati ***

Valore di base	F1	F2	F4
0,93	-0,03	-0,04	-0,01

Generatori di calore a gas o gasolio, bruciatore ad aria soffiata o premiscelati, modulanti, classificati **

Valore di base	F1	F2	F3	F4	F5
0,90	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01

Generatori di calore a gas a condensazione classificati ****

Valore di base	F2	F5	F6
1,01	-0,01	-0,03	-0,03

Generatori di aria calda a gas o gasolio con bruciatore ad aria soffiata opremiscelato, funzionamento on-off. Generatori di aria calda a gas a camera stagna con ventilatore nel circuito di combustione di tipo B o C, funzionamento on-off

Valore di base	F2
0,90	-0,03

ALLEGATO H

PRESTAZIONI DELLE POMPE DI CALORE

1. Valori minimi del coefficiente di prestazione (COP) per pompe di calore elettriche

Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Ambiente esterno [ºC]	Ambiente interno [ºC]	COP	COP
			2008-2009	2010
aria/aria	Bulbo secco all'entrata : 7 Bulbo umido all'entrata : 6	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entr.: 15	3,8	3,9
aria/acqua	Bulbo secco all'entrata : 7 Bulbo umido all'entrata : 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	3,9	4,1
salamoia/aria	Temperatura entrata: 0	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entr.: 15	4,0	4,3
salamoia/ acqua	Temperatura entrata: 0	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	4,0	4,3
acqua/aria	Temperatura entrata: 15 Temperatura uscita: 12	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido entrata: 15	4,3	4,7
acqua/acqua	Temperatura entrata: 10	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	4,4	5,1

La prestazione deve essere misurata in conformità alla norma **UNI EN 14511:2004**. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella.

2. Valori minimi dell'indice di efficienza energetica (EER) per pompe di calore elettriche

Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Ambiente esterno [°C]	Ambiente interno [°C]	EER	EER
			2008-2009	2010
aria/aria	Bulbo secco all'entrata : 35 Bulbo umido all'entr.: 24	Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entr.: 19	3,3	3,4
aria/acqua	Bulbo secco all'entrata : 35 Bulbo umido all'entr.: 24	Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18	3,4	3,8
salamoia/aria	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entr.: 19	4,2	4,4
salamoia/ acqua	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18	4,2	4,4
acqua/aria	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entr.: 19	4,2	4,4
acqua/acqua	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18	4,6	5,1

La prestazione deve essere misurata in conformità alla norma **UNI EN 14511:2004**. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella.

3. Valori minimi del coefficiente di prestazione (COP) per pompe di calore a gas

Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	**Ambiente esterno [°C]**	**Ambiente interno [°C] (*)**	**COP**	**COP**
			2008-2009	**2010**
aria/aria	Bulbo secco all'entrata : 7 Bulbo umido all'entrata : 6	Bulbo secco all'entrata: 20 °C	1,42	1,46
aria/acqua	Bulbo secco all'entrata : 7 Bulbo umido all'entrata : 6	Temperatura all'entrata:30 °C (*)	1,34	1,38
salamoia/aria	Temperatura entrata: 0	Bulbo secco all'entrata: 20 °C	1,55	1,59
salamoia/ acqua	Temperatura entrata: 0	Temperatura all'entrata:30 °C (*)	1,44	1,47
acqua/aria	Temperatura entrata: 10	Bulbo secco all'entrata: 20 °C	1,57	1,60
acqua/acqua	Temperatura entrata: 10	Temperatura all'entrata:30 °C (*)	1,52	1,56

La prestazione deve essere misurata in conformità alle norme:
EN 12309-2:2000: per quanto riguarda le pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova sul p.c.i.)
EN 14511: 2004 per quanto riguarda le pompe di calore a gas a motore endotermico

Al momento della prova le pompe di calore devono funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella.

Per le pompe di calore a gas endotermiche non essendoci una norma specifica, si procede in base alla EN 14511, utilizzando il rapporto di trasformazione primario - elettrico = 0,4.

(*) Δt : pompe di calore ad assorbimento 30-40°C - pompe di calore a motore endotermico 30-35°C

4. Valori minimi dell'indice di efficienza energetica (EER) per pompe di calore a gas è pari a **0,6** per tutte le tipologie

08A02802

DECRETO 21 aprile 2008.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 aprile 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 56.505 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 30 aprile 2008, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 184 giorni con scadenza 31 ottobre 2008 fino al limite massimo in valore nominale di 9.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile, derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 24 aprile 2008. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano, nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto, quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2008.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei BOT con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 28 aprile 2008.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A02800

DECRETO 21 aprile 2008.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni, seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il proprio decreto del 19 marzo 2008, n. 32409 con il quale è stata disposta l'emissione della prima tranche dei buoni ordinari del Tesoro con godimento 31 marzo 2008 e scadenza 31 luglio 2008;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 aprile 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 56.505 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto Ministeriale del 28 dicembre 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 30 aprile 2008 l'emissione di una seconda tranche, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT), durata residua novantadue giorni, con godimento 31 marzo 2008 e scadenza 31 luglio 2008, di cui al proprio decreto del 19 marzo 2008 citato nelle premesse, fino al limite massimo in valore nominale di 2.500 milioni di euro.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponde-

rato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad € 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 24 aprile 2008. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2008.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A02801

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 febbraio 2008.

Riconoscimento, al sig. Susan Nicolae, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di carrozzeria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Vista la domanda con la quale il sig. Susan Nicolae, cittadino moldavo, ha chiesto il riconoscimento del Titolo di studio di «Scuola media superiore - Specialità macchine e dispositivi delle imprese di industria alimentare» con sede nella città di Chisinau, per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di carrozzeria, di cui alla lettera *b)*, art. 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 22;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» ed in particolare l'art. 1, comma 2, dello stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento

recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto, altresì il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante recepimento della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali», ed in particolare l'art. 60;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 concernente «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali», nella riunione del giorno 7 febbraio 2008, che ha ritenuto il Titolo di studio conseguito dall'interessato e l'esperienza lavorativa pluriennale posseduti nel settore meccanico in Moldavia, nonché la titolarità di autocarrozzeria, con nomina di un responsabile tecnico italiano, dal 31 ottobre 2005, idonei e attinenti all'esercizio delle attività di, carrozzeria, di cui alla lettera *b)*, art. 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della CNA- Servizi alla comunità e Confartigianato;

Considerato che il richiedente è titolare del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Grosseto;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Susan Nicolae, cittadino moldavo, nato il 12 agosto 1962 a Bascalia, sono riconosciuti i titoli di cui in premessa quali titoli validi per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di carrozzeria, di cui alla lettera *b)*, art. 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122.

2. In virtù della specificità e completezza dell'esperienza e della formazione professionale documentata, non si applica alcuna misura compensativa.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 29 febbraio 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A02749

DECRETO 6 marzo 2008.

Riconoscimento, al sig. Mitov Ventsislav Todorov, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico in imprese che svolgono l'attività di impianti elettrici ed elettronici».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Vista la domanda con la quale il sig. Mitov Ventsislav Todorov, cittadino bulgaro, ha chiesto il riconoscimento del Titolo di studio di «Diploma di specializzazione «Radio e TV Tecnica» che si consegue al termine di tre anni di scolarità dopo il conseguimento del Diploma di scuola media secondaria superiore, conseguito presso l'Istituto semisuperiore delle Comunicazioni di Sofia, per l'iscrizione all'albo degli installatori di cui al decreto ministeriale 24 novembre 2004, necessario per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico «in imprese che svolgono l'attività di impianti elettrici ed elettronici di cui alle lettere *a)* e *b)*, art. 1, comma 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, unitamente all'esperienza professionale, di oltre un anno, maturata presso un'impresa del settore in Bulgaria ed operante nei settori per i quali è richiesto il riconoscimento;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente «attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali», nella riunione del giorno 7 febbraio 2008, che ha ritenuto il titolo dell'interessato unitamente all'esperienza professionale maturata presso un'impresa del settore operante in Bulgaria nei settori per i quali è richiesto il riconoscimento - lettere *a)* e *b)*, art. l, comma 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di responsabile tecnico in imprese per l'istallazione e manutenzione di impianti elettrici ed elettronici di cui alle lettere *a)* e *b)*, art. 1, comma 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della CNA - Istallazione impianti e Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Mitov Ventsislav Todorov, cittadino bulgaro, nato il 5 febbraio 1960 a Byala Slatina (Bulgaria), è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata presso un impresa del settore, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di installazione, manutenzione e riparazione di

impianti elettrici ed elettronici, di cui alle lettere *a)* e *b)*, all'art. 1, comma 1, e comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 6 marzo 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A02747

DECRETO 6 marzo 2008.

Riconoscimento, al sig. Bazavan Calistrat, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti di sollevamento di persone o di cose».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Vista la domanda con la quale il sig. Bazavan Calistrat, cittadino rumeno, ha chiesto il riconoscimento del Titolo di studio di «Diploma di Scuola media superiore - Liceul industrial n. 2 - indirizzo elettronico» per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili di cui alla lettera *f)*, art. 1, comma 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, unitamente all'esperienza professionale maturata presso un'impresa del settore operante in Italia ed abilitata per la sola lettera *f)*, art. 1, comma 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente «attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali», nella riunione del giorno 7 febbraio 2008, che ha ritenuto il titolo dell'interessato unitamente all'esperienza professionale maturata presso un'impresa del settore operante in Italia ed abilitata per la sola lettera *f)*, art. 1, comma 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di responsabile tecnico in imprese per l'istallazione e manutenzione di impianti di cui alla lettera *f)*, art. 1, comma 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della CNA - Istallazione Impianti e Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Bazavan Calistrat, cittadino rurneno, nato il 25 dicembre 1969 a Balta (Romania), è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata presso un'impresa del settore, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di installazione, manutenzione e riparazione di impianti di sollevamento di persone di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, e comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. l6, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 6 marzo 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A02748

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 aprile 2008.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Brescia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRESCIA

Visto il decreto direttoriale n. 2/2006 con cui si ricostituisce il Comitato provinciale I.N.P.S.;

Vista la lettera della Federazione provinciale Coldiretti Brescia n. 122CA/sv del 25 marzo 2007 con la quale si designa il signor Zanetti Gianfranco quale componente in sostituzione del signor Bignotti Gualtiero;

Decreta:

Il sig. Gianfranco Zanetti è nominato membro del Comitato provinciale I.N.P.S., quale rappresentante della Coldiretti in sostituzione del dimissionario signor Bignotti Gualtiero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Brescia, 4 aprile 2008

Il direttore provinciale reggente: VETTORI

08A02584

DECRETO 4 aprile 2008.

Sostituzione di un componente della commissione speciale per la gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni del comitato I.N.P.S. di Brescia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRESCIA

Visto il decreto direttoriale n. 2/2006 con cui si ricostituisce il comitato provinciale I.N.P.S.;

Vista la lettera della Federazione provinciale Coldiretti Brescia n. 121 CA/sv del 25 marzo 2007 con la quale si designa il signor Zanetti Antonio quale componente della commissione speciale per la gestione dei coltivatori diretti del comitato I.N.P.S. in sostituzione del signor Bignotti Gualtiero dimissionario.

Decreta:

Il sig. Zanetti Antonio, è nominato membro della Commissione speciale per la gestione dei Coltivatori diretti, mezzadri e coloni del Comitato I.N.P.S. provinciale I.N.P.S., quale rappresentante della Coldiretti in sostituzione del dimissionario signor Bignotti Gualtiero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Brescia, 4 aprile 2008

Il direttore provinciale reggente: VETTORI

08A02585

DECRETO 8 aprile 2008.

Sostituzione di un componente della commissione speciale artigiani del Comitato provinciale I.N.P.S. di Ferrara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FERRARA

Visto il decreto n. 11/2006 del 22 maggio 2006 di ricostituzione del comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Ferrara;

Visto il decreto n. 13/2006 del 22 maggio 2006 con il quale veniva nominato il signor Alberto Rossi tra i rappresentanti della categoria Artigiani nell'apposita Commissione speciale del comitato suddetto;

Vista la nota del 1° aprile 2008 con la quale la C.N.A. di Ferrara ha comunicato il pensionamento del suindicato signor Alberto Rossi e ne chiede la sostituzione con il signor Lorenzo Folli;

Decreta:

Il sig. Lorenzo Folli - nato a Codigoro (Ferrara) il 9 maggio 1978 - è nominato componente della Commissione speciale artigiani del comitato provinciale I.N.P.S. di Ferrara in sostituzione di Alberto Rossi che decade dalla nomina.

Ferrara, 8 aprile 2008

Il direttore provinciale: TEDESCHI

08A02586

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 febbraio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Yordanova Petkova Mihaela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione che recepisce le direttive 2005/36/CE e 2006/100/CE relative al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Yordanova Petkova Mihaela cittadina bulgara, chiede il riconoscimento del titolo «Rentghenov laborant», conseguito in Bulgaria, al fine dell'esercizio professionale di «Tecnico Sanitario di Radiologia Medica»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito il parere espresso dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 9 giugno 2005, previsto dall'art. 12 del decreto legislativo, n. 115 del 27 gennaio 1992 la cui disciplina è confluita nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Considerato la predetta Conferenza ha subordinato il riconoscimento al superamento di una prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 3 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del predetto decreto dirigenziale;

Visto il decreto dirigenziale, 20 dicembre 2007, con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 319/1994 la cui disciplina è confluita nel decreto legislativo n. 206 del 2007 sopra citato;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 21 dicembre 2007 a seguito della quale la signora Yordanova Petkova Mihaela è risultata idonea;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di tecnico sanitario di radiologia medica contemplato nel decreto ministeriale n. 746 del 1994;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Rentghenov laborant», conseguito in Bulgaria nell'anno 1999 presso l'Istituto Semisuperiore di Medicina di Plovdiv - Bulgaria dalla signora Vordanova Petkova Mihaela, nata a Gabrovo (Bulgaria) il 1º aprile 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di tecnico sanitario di radiologia medica di cui al decreto ministeriale 746 del 1994, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 18 febbraio 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A02743

DECRETO 18 febbraio 2008.

Riconoscimento, al sig. Reyes Otero Alberto, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia dell'attività professionale di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Reyes Otero Alberto, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Tecnologo en radiologia e imagenes diagnosticas», conseguito in Colombia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere espresso dalla Conferenza di Servizi, nella riunione del 20 febbraio 2007, previsto dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, ora abrogati dal decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206;

Visto il decreto dirigenziale 3 marzo 2006 con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il decreto dirigenziale in data 20 dicembre 2007 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 319 del 1994;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 21 dicembre 2007 ai sensi del già citato decreto legislativo n. 319/94 a seguito della quale il signor Reyes Otero Alberto è risultato idoneo;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di tecnico sanitario di radiologia medica contemplato nel decreto ministeriale n. 746 del 1994;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «Tecnologo en radiologia e imagenes diagnosticas» conseguito nell'anno 2000 presso l'«Universidad Santiago de Cali» di Santiago de Cali (Valle del Cauca-Colombia) il signor Reyes Otero Alberto nato a Cali - Valle (Colombia) il 17 ottobre 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

2. Il sig. Reyes Otero Alberto è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di tecnico sanitario di radiologia medica nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A02744

DECRETO 27 febbraio 2008.

Aggiornamento del decreto 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, in attuazione della direttiva n. 2006/52/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera *g)* e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto l'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE modificato da ultimo con il decreto 8 maggio 2006, n. 229;

Vista la direttiva 2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari;

Vista la rettifica della direttiva 2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 13 febbraio 2008;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209 (modificato da ultimo con il decreto 8 maggio 2006, n. 229) è modificato come segue:

a) all'art. 14, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* "coadiuvanti", inclusi i solventi veicolanti, le sostanze utilizzate per sciogliere, diluire, disperdere o altrimenti modificare fisicamente un additivo alimentare o una sostanza aromatizzante senza alterarne la funzione tecnologica (e senza esercitare essi stessi alcun effetto tecnologico) allo scopo di facilitarne la manipolazione, l'applicazione o l'impiego»;

b) all'art. 16, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il comma 1 non si applica agli alimenti per lattanti e per la prima infanzia, agli alimenti a base di cereali ed agli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, come definiti nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, salvo se previsto da disposizioni specifiche»;

c) l'allegato VIII è modificato come segue:

1) nella tabella relativa alle voci da «E420 a E967» è aggiunta la voce «E968»:

N.CE	Denominazione
E 968	eritritolo

d) l'allegato IX è modificato come segue:

1) dopo la nota 3 è inserita la seguente nota 4:

«4. Le sostanze E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417, E 418 ed E 440, non possono essere utilizzate nella produzione di coppette di gelatina definite, agli effetti del presente decreto, dolciumi a base di sostanze gelatinose di consistenza solida, contenuti in coppette o minicapsule semirigide, destinati ad essere ingeriti in un unico boccone dopo essere stati proiettati in bocca esercitando una pressione sulla coppetta o sulla minicapsula»;

2) nella tabella dopo la voce «E 461 Metilcellulosa» è aggiunta la voce» E 462 Etilcellulosa»;

e) l'allegato X è modificato come segue:

1) la tabella riguardante «Formaggio stagionato» è sostituita dalla seguente:

Formaggio stagionato	E 170 carbonato di calcio E 504 carbonati di magnesio E 509 cloruro di calcio E 575 gluconedeltalattone E 500ii) carbonato acido di sodio	*quanto basta* *quanto basta* (solo per formaggi di latte acido)

2) la dizione «Pain courant français» è sostituita dalla seguente: «Pain courant français, Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek»;

3) la dizione «Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras» è sostituita dalla seguente: « Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben»;

f) l'allegato XI, parte A, è modificato come segue:

1) le voci «E 216 p-idrossibenzoato dipropile» ed «E 217 propil-p-idrossibenzoato di sodio» sono depennate;

2) la tabella relativa ai prodotti alimentari di seguito riportata è soppressa:

Gamberetti cotti				2 000		
Code di gamberi di fiume, cotte e molluschi cotti e marinati preconfezionati	2 000					
Integratori alimentari dietetici liquidi						2 000

3) la dizione «Alimenti dietetici per scopi medici speciali» è sostituita dalla seguente: «Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2002, n. 57»;

4) alla fine è aggiunta la seguente tabella:

Crostacei e molluschi cotti		1 000		2 000		
Integratori alimentari liquidi, quali definiti nel decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 (Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari)				2 000		

g) l'allegato XI, parte B, è modificato come segue:

1) la tabella riguardante «Crostacei e cefalopodi» è sostituita dalla seguente:

Crostacei e cefalopodi:	
— freschi, congelati e surgelati	150 ([1])
— crostacei, famiglia dei *Peneidi, Solenceridi e Aristeidi*:	
— fino a 80 unità	150 ([1])
— tra 80 e 120 unità	200 ([1])
— più di 120 unità	300 ([1])
Crostacei e cefalopodi	
— cotti	50 ([1])
— crostacei, *famiglia dei peneidi, solenceridi e aristeidi* cotti:	
— fino a 80 unità	135 ([1])
— tra 80 e 120 unità	180 ([1])
— più di 120 unità	270 ([1])
([1]) Nelle parti commestibili	

2) la dizione «Amidi (esclusi quelli per gli alimenti per lo svezzamento, per lattanti e per la prima infanzia)» è sostituita dalla seguente: «Amidi (esclusi quelli per gli alimenti per lattanti, gli alimenti di proseguimento, gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini)»;

3) alla fine è aggiunta la seguente tabella:

Salsicha fresca	450
Uva da tavola	10
Litchi freschi	10 (nelle parti commestibili)

h) l'allegato XI, parte C, è modificato come segue:

1) la tabella relativa alle voci «E249, E250, E251 ed E252» è sostituita dalla seguente:

N. E	Denominazione	Prodotti alimentari	Dose massima che può essere aggiunta durante la fabbricazione (espressa in $NaNO_2$)	Dose massima residua (espressa in $NaNO_2$)
E 249 E 250	Nitrito di potassio (x) Nitrito di sodio (x)	Prodotti a base di carne	150 mg/kg	
		Prodotti a base di carne sterilizzati (Fo > 3,00) (y)	100 mg/kg	
		Prodotti tradizionali a base di carne ottenuti mediante salatura per immersione (1):		
		Wiltshire bacon (1.1); *Entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeça (salgados), Toucinho fumado* (1.2) e prodotti affini;		175 mg/kg
		Wiltshire ham (1.1) e prodotti affini;		100 mg/kg
		Rohschinken, nassgepökelt (1.6) e prodotti affini;		50 mg/kg
		Cured tongue (1.3)		50 mg/kg
		Prodotti a base di carne tradizionali ottenuti mediante salatura a secco (2): *Dry cured bacon* (2.1) e prodotti affini;		175 mg/kg

N. E	Denominazione	Prodotti alimentari	Dose massima che può essere aggiunta durante la fabbricazione (espressa in $NaNO_2$)	Dose massima residua (espressa in $NaNO_2$)
E 249 E 250	Nitrito di potassio ([x]) Nitrito di sodio (x)	*Dry cured ham* (2.1); *Jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina* (2.2); *Presunto, Presunto da Pá e Paio do Lombo* (2.3) e prodotti affini;		100 mg/kg
		Rohschinken trockengepökelt (2.5) e prodotti affini;		50 mg/kg
		Altri prodotti a base di carne tradizionali ottenuti mediante salatura (3): *Vysočina* *Selský salám* *Turistický trvanlivý salám* *Poličan* *Herkules* *Lovecký salám* *Dunajská klobása* *Paprikáš* (3.5) e prodotti affini;	180 mg/kg	
		Rohschinken, trocken-/nassgepökelt (3.1) *Jellied veal and brisket* (3.2) e prodotti affini;		50 mg/kg

N. E	Denominazione	Prodotti alimentari	Dose massima che può essere aggiunta durante la fabbricazione (espressa in $NaNO_3$)	Dose massima residua (espressa in $NaNO_3$)
E 251 E 252	Nitrato di potassio([z]) Nitrato di sodio ([z])	Prodotti a base di carne non trattati termicamente	150 mg/kg	
		Prodotti a base di carne ottenuti mediante salatura per immersione (1):		
		Kylmäsavustettu poronliha/ Kallrökt renkött (1.4);	300 mg/kg	
		Wiltshire bacon e Wiltshire ham (1.1); Entremeada, Entrecosto, Chispe, Orelheira e Cabeça (salgados), Toucinho fumado (1.2); Rohschinken, nassgepökelt (1.6) e prodotti affini;		250 mg/kg
		Bacon, Filet de bacon (1.5) e prodotti affini;		250 mg/kg senza aggiunta di E 249 o E 250
		Cured tongue (1.3)		10 mg/kg

N.E.	Denominazione	Prodotti alimentari	Dose massima che può essere aggiunta durante la fabbricazione (espressa in $NaNO_3$)	Dose massima residua (espressa in $NaNO_3$)
E 251 E 252	Nitrato di potassio([7]) Nitrato di sodio ([7])	Prodotti a base di carne tradizionali ottenuti mediante salatura a secco (2):		
		Dry cured bacon e Dry cured ham (2.1); *Jamon curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina* (2.2); *Presunto, presunto da pà e paio do lombo* (2.3); *Rohschinken trockengepokelt* (2.5) e prodotti affini;		250 mg/kg
		Jambon sec, jambon sel sec et autres pièces maturées sèchées similaires (2.4)		250 mg/kg (senza aggiunta di E 249 o E 250)
		Altri prodotti a base di carne tradizionali ottenuti mediante salatura (3):		
		Rohwurste (*Salami* e *Kantwurst*) (3.3);	300 mg/kg (senza aggiunta di E 249 o E 250)	
		Rohschinken, trocken-/nassgepökelt (3.1) e prodotti affini;		250 mg/kg
		Salchichón y chorizo tradicionales de larga curación (3.4); *Saucissons secs* (3.6) e prodotti affini;	250 mg/kg (senza aggiunta di E 249 o E 250)	
		Jellied veal and brisket (3.2)		10 mg/kg

N.E.	Denominazione	Prodotti alimentari	Dose massima che può essere aggiunta durante la fabbricazione (espressa in $NaNO_3$)	Dose massima residua (espressa in $NaNO_3$)
E 251 E 252	Nitrato di potassio([7]) Nitrato di sodio ([7])	Formaggio di pasta dura, semidura e semimolle	150 mg/kg nel latte destinato alla produzione di formaggi o dose equivalente se addizionata dopo aver prelevato il siero e aggiunto acqua	
		Prodotti analoghi al formaggio, a base di latte		
		Aringhe e spratti marinati	500 mg/kg	

2) le note relative alle voci «E 249, E 250, E 251 ed E 252» sono sostituite dalle note riportate nell'allegato al presente decreto;

i) l'allegato XI, Parte D, è modificata come segue:

1) il testo della nota è sostituito dal seguente: «L'asterisco (*) in tabella si riferisce alla regola di proporzionalità: quando si usano combinazioni di gallati, TBHQ, BHA e BHT, i singoli livelli devono essere ridotti in modo proporzionale»;

2) la tabella relativa alle voci «E310, E311, E312, E320 ed E321» è sostituita dalla seguente:

E 310 E 311 E 312 E 319 E 320 E 321	Gallato di propile Gallato d'ottile Gallato di dodecile Butilidrochinone terziario (TBHQ) Butilidrossianisolo (BHA) Butilidrossitoluene (BHT)	Grassi e oli per la preparazione professionale di prodotti alimentari trattati termicamente Olio e grasso per frittura, escluso l'olio di sansa di oliva Strutto, olio di pesce, grasso di bovini, di pollame e di ovini	200* (gallati, TBHQ e BHA, singolarmente o in combinazione) 100* (BHT) ambedue espressi sul grasso
		Preparazione per torte Spuntini a base di cereali Latte in polvere per distributori automatici Zuppe e brodi disidratati Salse Carne disidrata Frutta a guscio lavorata Cereali precotti	200 (gallati, TBHQ e BHA, singolarmente o in combinazione) Espressi sul grasso
		Condimenti e spezie	200 (gallati e BHA, singolarmente o in combinazione) espressi sul grasso
		Patate granulate disidratate	25 (gallati, TBHQ e BHA, singolarmente o in combinazione)
		Gomma da masticare Integratori alimentari quali definiti nel decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 (Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari)	400 (gallati, TBHQ, BHT e BHA, singolarmente o in combinazione)
		Oli essenziali	1 000 (gallati, TBHQ e BHA, singolarmente o in combinazione)

		Aromi diversi dagli oli essenziali	100* (gallati, singolarmente o in combinazione) 200* (TBHQ e BHA, singolarmente o in combinazione)

3) alla fine è aggiunta la seguente tabella:

E 586	4-Esilresorcinolo	Crostacei freschi, congelati e surgelati	2 mg/kg sotto forma di residui in polpa di crostaceo;

l) l'allegato XII è modificato come segue:

1) alle voci «E338, E339, E340, E341, E343, E450, E451 ed E452» la dizione «integratori alimentari» è sostituita dalla seguente: «Integratori alimentari quali definiti nel decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 (Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari)»;

2) la tabella relativa alla voce E 385 è sostituita dalla seguente:

E 385	Etilendiamminatetra-cetato di calcio disodico (EDTA di calcio disodico)	Salse emulsionate	75 mg/kg
		Conserve di prodotti orticoli e di leguminose, di funghi e di carciofi, in scatola o in bottiglia	250 mg/kg
		Conserve di crostacei e molluschi in scatola o in bottiglia	75 mg/kg
		Conserve di pesce in scatola o in bottiglia	75 mg/kg
		Grassi da spalmare, corrispondenti alle definizioni di cui agli allegati B e C del regolamento (CE) n. 2991/94, con un contenuto di grasso pari o inferiore al 41 %	100 mg/kg
		Crostacei congelati e surgelati	75 mg/kg
		Libamáj, egészben és tömbben	250 mg/kg

3) alle voci «E 405, E 416, E 432, E433, E434, E435, E 436, E 473, E 474, E 475, E 491, E492, E 493, E 494, E 495, E 551, E552, E553a, E553b, E554, E555, E556, E 559, E 901, E902, E903 ed E 904» la dizione «Integratori dietetici» è sostituita dalla seguente: «Integratori alimentari, quali definiti nel decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 (Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari)»;

4) alle voci «E 405, E 432, E433, E434, E435, E 436, E 473, E 474, E 475, E 477, E 481, E 482, E 491, E492, E493, E494 ed E 495, la dizione «Alimenti dietetici per scopi medici speciali» è sostituita dalla seguente: «Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti nel Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2002, n. 57»;

5) nella tabella relativa alle voci da «E420 a E967» è aggiunta la voce «E968»:

N.CE	Denominazione
E 968	eritritolo

6) alla voce «E 468», la dizione «Integratori dietetici solidi» è sostituita dalla seguente: «Integratori alimentari in forma solida, quali definiti nel decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 (Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari)»;

7) alle voci «E 1201 ed E 1202» la dizione «Integratori dietetici in forma di tavolette e/o pastigliaggi, anche ricoperti» è sostituita dalla seguente: «Integratori dietetici, sotto forma di compresse, anche ricoperte come definiti nel decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 (Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari nella direttiva 2002/46/CE)»;

8) la tabella relativa alle voci E 1505, E1517, E1518 ed E 1520 è sostituita dalla seguente:

E 1505 E 1517 E 1518 E 1520	Citrato di trietile Diacetato di glicerile (diacetina) Triacetato di glicerile (triacetina) Propan-1,2-diolo (glicolepropilenico);	Aromi	3 g/kg da tutte le fonti, in alimenti destinati al consumo diretto o da ricostituire in base alle istruzioni del produttore; singolarmente o in combinazione. Per le bevande, ad eccezione dei liquori cremosi, il livello massimo di E 1520 è pari a 1 g/l.

9) alla fine è aggiunta la seguente tabella:

E 426	Emicellulosa di soia	Bevande a base di latte destinate alla vendita al dettaglio	5 g/l
		Integratori alimentari quali definiti nel decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 (Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari)	1,5 g/l
		Salse emulsionate	30 g/l
		Prodotti di panetteria fine preconfezionati destinati alla vendita al dettaglio	10 g/kg
		"Noodles" orientali preconfezionate pronte per il consumo destinate alla vendita al dettaglio	10 g/kg
		Riso preconfezionato pronto per il consumo destinato alla vendita al dettaglio	10 g/kg
		Prodotti trasformati preconfezionati a base di patate e riso (inclusi i prodotti congelati, surgelati, refrigerati o disidratati) destinati alla vendita al dettaglio	10 g/kg
		Ovoprodotti disidratati, concentrati, congelati o surgelati	10 g/kg
		Prodotti dolciari a base di gelificanti, ad eccezione delle coppette di gelatina	10 g/kg;

E 1204	Pullulan	Integratori alimentari sotto forma di capsule e compresse, quali definiti nel decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 (Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari)	*quanto basta*
		Piccole caramelle per rinfrescare l'alito sotto forma di “cartine”	*quanto basta*
E 1452	Ottenilsuccinato di amido e alluminio	Preparati incapsulati a base di vitamine negli integratori alimentari quali definiti nel decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 (Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari)	35 g/kg nell'integratore alimentare

m) l’allegato XIII è modificato come segue:

1) nel testo della nota introduttiva, la dizione «Alimenti per lo svezzamento destinati ai lattanti e alla prima infanzia» è sostituita dalla seguente: «Alimenti a base di cereali e alimenti per lattanti e bambini»;

2) nella tabella della parte 3 la dizione «Alimenti/Prodotti per lo svezzamento» è sostituita dalla seguente: «Alimenti a base di cereali e alimenti per lattanti e bambini»;

3) nella tabella della parte 4 è aggiunta, alla fine, la seguente tabella:

E 473	Esteri di saccarosio degli acidi grassi	120 mg/l	Prodotti contenenti proteine, peptici e amminoacidi idrolizzati

n) l’allegato XIV è modificato come segue:

1) dopo la voce «E 967 Xilitolo» è aggiunta la voce «E 968 Eritritolo»;

2) dopo la voce «E 461 Metilcellulosa» è aggiunta la voce» E 462 Etilcellulosa»;

3) la tabella relativa alle voci «E 551 ed E 552» è sostituita dalla seguente:

E551 E552	Biossido di silicio Silicato di calcio	Emulsionanti e coloranti massimo 5 %. E 551 nell'E 171 (biossido di titanio) ed E 172 (ossido e idrossido di ferro) (al 90 % al massimo, in rapporto al pigmento).

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'impiego dei prodotti alimentari non conformi alle disposizioni del presente decreto è vietata a partire dal 15 agosto 2008. Tuttavia i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 15 agosto 2008 e non conformi al presente decreto possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Art. 3.

1. Ai fini dell'individuazione e classificazione dei «prodotti affini» di cui alla tabella relativa alle voci «E249, E250, E251 ed E252» dell'allegato XI, parte C del decreto 27 febbraio 1996, n. 209, come modificato dal presente decreto, l'operatore del settore alimentare trasmette al Ministero della salute la documentazione tecnico- scientifica idonea all'inserimento in detto allegato.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2008

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 353

ALLEGATO
Articolo 1, comma 1,
lettera *h)* punto 2

NOTE

(x) Se etichettato «per uso alimentare», il nitrito può essere venduto solo in miscela con sale o con un sostituto del sale.

(y) Il valore Fo 3 è equivalente a tre minuti di trattamento termico a 121° C (riduzione della carica batterica di un miliardo di spore per ogni 1 000 scatole ad una spora in un migliaio di scatole).

(z) I nitrati possono essere presenti in taluni prodotti a base di carne trattati termicamente a seguito della naturale conversione dei nitriti in nitrati in ambiente a bassa acidità.

1. I prodotti a base di carne sono immersi in una salamoia contenente nitriti e/o nitrati, sale ed altre componenti. I prodotti a base di carne possono subire ulteriori trattamenti, ad esempio l'affumicatura.

1.1. Iniezione di salamoia nella carne, cui fa seguito un periodo di immersione in salamoia di 3-10 giorni. La soluzione in cui viene immerso il prodotto contiene alcuni starters microbiologici.

1.2. Salatura per immersione per 3-5 giorni. Il prodotto non è trattato termicamente e ha un'attività dell'acqua elevata.

1.3. Salatura per immersione per almeno 4 giorni e pre-cottura.

1.4. Iniezione di salamoia nella carne, cui fa seguito un periodo di immersione in salamoia. La salatura in salamoia dura 14-21 giorni ed è seguita dalla stagionatura con affumicatura a freddo per 4-5 settimane.

1.5. Salatura per immersione per 4-5 giorni a 5-7° C, stagionatura per 24-40 ore a 22° C, eventuale affumicatura per 24 ore a 20-25° C e conservazione per 3-6 settimane a 12-14° C.

1.6. Tempo di salatura che dipende dalla forma e dal peso dei pezzi di carne, per approssimativamente 2 giorni/kg seguito dalla stabilizzazione/stagionatura.

2. Il procedimento di salatura a secco consiste nell'applicazione a secco di una miscela contenente nitriti e/o nitrati, sale e altri componenti sulla superficie della carne, cui fa seguito un periodo di stabilizzazione/stagionatura. I prodotti a base di carne possono subire ulteriori trattamenti, ad esempio l'affumicatura.

2.1. Salatura a secco seguita da stagionatura per almeno 4 giorni.

2.2. Salatura a secco con periodo di stabilizzazione di almeno 10 giorni ed un periodo di stagionatura superiore a 45 giorni.

2.3. Salatura a secco per 10-15 giorni, seguita da un periodo di stabilizzazione di 30-45 giorni ed un periodo di stagionatura di almeno 2 mesi.

2.4. Salatura a secco per 3 giorni + 1 giorno/kg seguito da 1 settimana di post-salatura e da un periodo di 45 giorni - 18 mesi di stagionatura/maturazione.

2.5. Tempo di salatura, che dipende dalla forma e dal peso dei pezzi di carne, per approssimativamente 10-14 giorni/kg seguito dalla stabilizzazione/stagionatura.

3. Procedimenti combinati di salatura per immersione ed a secco o allorché i nitriti e/o nitrati sono inclusi in un prodotto composto o allorché la salamoia è iniettata nel prodotto prima della cottura. I prodotti possono subire ulteriori trattamenti, ad esempio l'affumicatura.

3.1. Salatura a secco e salatura per immersione utilizzate in combinazione (senza iniezioni di salamoia). Tempo di salatura, che dipende dalla forma e dal peso dei pezzi di carne, per approssimativamente 14-35 giorni seguito dalla stabilizzazione/stagionatura.

3.2. Iniezione della salamoia, seguita, dopo un periodo minimo di 2 giorni, da cottura in acqua bollente fino a 3 ore.

3.3. Prodotto con un periodo minimo di stagionatura di 4 settimane ed un rapporto acqua/proteine inferiore a 1,7.

3.4. Periodo di stagionatura di almeno 30 giorni.

3.5. Prodotto essiccato cotto a 70° C, cui fa seguito un procedimento di essiccazione e affumicatura di 8-12 giorni. Prodotto fermentato soggetto ad un procedimento di fermentazione in tre fasi della durata di 14-30 giorni, seguito da affumicatura.

3.6 Salsiccia cruda essiccata e fermentata senza aggiunta di nitriti. Il prodotto è fermentato a temperature comprese tra i 18 ed i 22° C o inferiori (10-12° C) e successivamente sottoposto ad un periodo minimo di stagionatura/maturazione di 3 settimane. Il prodotto ha un rapporto acqua/proteine inferiore a 1,7.

08A02697

DECRETO 31 marzo 2008.

Disposizioni in materia di trapianti di organi effettuati all'estero, ai sensi dell'articolo 20 della legge 1° aprile 1999, n. 91.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 3, quinto comma, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, che prevede la determinazione, con apposito decreto del Ministro della sanità, dei criteri di fruizione in forma indiretta di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero in favore di cittadini italiani residenti in Italia, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico;

Visto il decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 novembre 1989, n. 273, come modificato dal decreto ministeriale 13 maggio 1993, che determina i criteri per la fruizione di prestazioni sanitarie in forma indiretta presso Centri di altissima specializzazione all'estero, allorché le relative prestazioni di diagnosi, cura o riabilitazione non possano essere erogate adeguatamente o tempestivamente dalle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale;

Visti il Regolamento CEE del 14 giugno 1971, n. 1408, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo all'art. 22, paragrafo 1, lettera *c)*, punto *i)* in cui è previsto il trasferimento per cure in uno Stato membro dell'Unione europea, e le analoghe disposizioni previste dai vigenti accordi internazionali, che disciplinano l'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime di reciprocità;

Visti i decreti del Ministro della sanità 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1990, n. 27, e 30 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1991, n. 214, che identificano le classi di patologia e le prestazioni fruibili presso centri di altissima specializzazione all'estero;

Visto il decreto del Ministro della sanità 17 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 1992, n. 188, ove si precisa che le voci di trapianto dei succitati decreti ministeriali devono intendersi riferite ad organi prelevati da cadavere;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante: «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti», con particolare riguardo per il suo art. 20, in materia di trapianti all'estero, il cui comma 1 prevede che le spese di iscrizione in organizzazioni di trapianto estere e le spese di trapianto all'estero sono a carico del Servizio sanitario nazionale limitatamente al trapianto di organi e solo se la persona è stata iscritta nella lista di attesa per un periodo di tempo superiore allo standard definito con decreto del Ministro della sanità per ciascuna tipologia di trapianto, e secondo le modalità definite con il medesimo decreto;

Visto l'art. 20, comma 2 della stessa legge n. 91 del 1999, ove è previsto che le spese di trapianto sono a carico del Servizio sanitario nazionale nei casi in cui il trapianto sia ritenuto urgente secondo i criteri stabiliti dal Centro nazionale trapianti;

Visto l'art. 10 della legge 1° aprile 1999, n. 91, che prevede l'istituzione di un Centro regionale per i trapianti nell'ambito di ogni singola regione o in associazione tra più regioni;

Considerato che il particolare settore dei trapianti di organo implica il riconoscimento delle funzioni di Centro di riferimento, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, ai Centri regionali trapianti, i quali, a loro volta, possono utilizzare le competenze specialistiche presenti nel territorio al fine di una tempestiva verifica dei presupposti per l'iscrizione e il ricovero in centri esteri di altissima specializzazione in regime di assistenza sanitaria diretta ed indiretta;

Visto l'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, in base alle indicazioni applicative di cui alla Circolare del Ministero della sanità n. 5 del 24 marzo 2000, estende l'assistenza sanitaria all'estero ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia aventi titolo all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale;

Visto l'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento di Linee-guida per il trapianto renale da donatore vivente e da cadavere, sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome del 31 gennaio 2002, con particolare riguardo per il suo capitolo 3, ove è definita la composizione e la gestione delle liste di attesa;

Viste le indicazioni tecniche espresse dal Consiglio superiore di sanità - Sezione II nella seduta del 28 marzo 2001, riguardo alle norme procedurali per la concessione temporanea dell'autorizzazione all'attività di trapianto di fegato da vivente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2002, recante approvazione delle «Linee-guida sui criteri di priorità per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi di attesa»;

Visto l'accordo Stato-regioni dell'11 luglio 2002 sul «Documento di indicazioni per l'attuazione del punto *a)* dell'accordo Stato-regioni del 14 febbraio 2002» relativo a «Modalità di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste di attesa»;

Vista la relazione approvata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome del 3 febbraio 2005, sull'individuazione della metodologia nazionale dei tempi di attesa, elaborata dal «Tavolo di monitoraggio e verifica dei livelli essenziali di assistenza sanitaria» ;

Vista l'intesa tra Stato, regioni e province autonome del 23 marzo 2005, laddove si prevedono, tra l'altro, adeguate iniziative, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, dirette a favorire l'esecuzione presso gli ospedali pubblici di accertamenti diagnostici in modo continuativo nonché di interventi di educazione e promozione della salute in Italia;

Visto il documento programmatico «Un nuovo patto della Salute», siglato tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 28 settembre 2006, che individua tra i criteri di riconoscimento dei livelli essenziali di assistenza il principio della qualità delle cure e della loro appropriatezza rispetto alle specifiche esigenze di volta in volta considerate e, tra le tematiche di particolare rilevanza per il Servizio sanitario nazionale, quella di sviluppare nuove iniziative volte a favorire la razionalizzazione dei percorsi di diagnosi e cura;

Ravvisata l'esigenza, ai sensi del citato art. 20, comma 1, della legge n. 91 del 1999, di definire anche le modalità per l'erogazione delle prestazioni sanitarie all'estero, preliminari e posteriori al trapianto di organi, le cui spese ricadano sul Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto di dover procedere alla modifica dell'elenco delle classi di patologia e di prestazioni fruibili per tipologia di trapianto di organi, alla luce dei nuovi orientamenti e delle esperienze in materia sanitaria, che inducono a ritenere superflua una distinzione fondata sulle patologie in base alle quali l'assistito è iscritto nelle liste di attesa per trapianto di rene, pancreas e cuore;

Ravvisata la necessità di definire, ai sensi dell'art. 20, comma 1 della legge n. 91 del 1999, i tempi standard di iscrizione nelle liste di attesa per trapianto di organo nel territorio nazionale oltre i quali può essere effettuata l'iscrizione nelle liste di attesa estere ed essere autorizzato l'eventuale ricovero all'estero a spese del Servizio sanitario nazionale;

Considerata la proposta del Centro nazionale trapianti di delineare i tempi standard di iscrizione nelle liste di attesa in Italia sulla base dei tempi medi di attesa in tali liste in base alla tipologia di trapianto di organo ;

Ravvisata l'opportunità di definire anche le condizioni inerenti al trapianto di organo da vivente all'estero, per consentire al cittadino iscritto al Servizio sanitario nazionale di ricevere tali cure all'estero nei casi in cui la prestazione non sia ottenibile in Italia e sussistano elementi di idoneità clinica debitamente certificati;

Considerata l'esigenza di demandare al Centro nazionale trapianti il compito di coordinamento e monitoraggio degli interventi prima e dopo il trapianto all'estero e di valutazione della qualità e degli esiti degli interventi stessi;

Considerato che quanto previsto nell'art. 20 della legge 91 del 1999 non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa e non implica, quindi, alcuna copertura finanziaria aggiuntiva, poiché trovano ordinaria applicazione le normative sopra richiamate in materia di rimborso delle spese per cure all'estero;

Ritenuto di dover dare attuazione a quanto disposto dall'art. 20 della legge 1° aprile 1999, n. 91, riguardo all'emanazione del decreto del Ministro della salute ivi previsto, per definire in base a tipologia di trapianto i tempi standard di iscrizione nella lista di attesa di cui all'art. 8, comma 6, lettera *a)*, oltre i quali sono ammessi l'iscrizione nelle liste di attesa estere ed il trapianto all'estero a spese del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 28 febbraio 2008, Rep. Atti n. 63/CSR;

Decreta:

Art. 1.

Modalità per l'iscrizione in liste estere

1. Gli assistiti iscritti nelle liste di attesa per trapianto di organo di cui all'art. 8, comma 6, lettera *a)* della legge 1° aprile 1999, n. 91 possono chiedere l'iscrizione nelle liste di attesa di organizzazioni estere quando siano stati iscritti in uno o più Centri regionali trapianti per un periodo complessivo continuativo superiore a quello indicato nella tabella A allegata come parte integrante al presente decreto.

2. Il Centro regionale trapianti della regione di residenza dell'assistito, d'ora in poi denominato Centro regionale trapianti, verificata la durata dell'iscrizione nelle liste d'attesa attraverso il Sistema Informativo Trapianti (SIT), rilascia idonea certificazione per la sua iscrizione nelle liste estere, con indicazione della tipologia di trapianto di organo richiesta, e provvede a darne comunicazione all'Azienda sanitaria locale di residenza dell'assistito, per l'avvio, a seconda dei casi, della procedura prevista dagli articoli 3 o 4.

3. Il Centro regionale trapianti, d'intesa con il Centro nazionale trapianti e il Ministero della salute, concorda con il centro trapianti estero prescelto dal paziente la documentazione relativa ad indagini diagnostiche che l'assistito deve presentare ai fini dell'iscrizione nelle liste estere e si adopera affinché gli accertamenti sanitari pre e post trapianto siano effettuati in Italia.

4. Il Centro nazionale trapianti comunica al Centro regionale trapianti, e quest'ultimo all'assistito, l'eventuale richiesta di cancellazione dalla lista regionale formulata dall'organizzazione estera d'iscrizione.

5. L'assistito non iscritto nelle liste nazionali, a causa di particolari condizioni clinico-biologiche che non ne giustificano l'iscrizione sulla base delle linee-guida nazionali, può chiedere al Centro regionale trapianti il rilascio della certificazione prevista al comma 2, previo parere tecnico del Centro nazionale trapianti.

Art. 2.

Funzioni del Centro nazionale trapianti

1. Il Centro nazionale trapianti costituisce punto di riferimento per i trapianti all'estero, per la gestione delle attività di collegamento con le organizzazioni nazionali estere e per il monitoraggio degli assistiti iscritti in liste di attesa estere, prima e dopo il trapianto all'estero.

2. Il Centro nazionale trapianti, sulla base dei risultati clinici ottenuti, individua parametri di valutazione degli interventi eseguiti all'estero.

Art. 3.

Assistenza in forma diretta

1. Nei casi in cui l'assistito richieda l'iscrizione in lista di attesa per trapianto in uno dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o della Svizzera o dei Paesi convenzionati, l'Azienda sanitaria locale di residenza dell'assistito, in presenza della certificazione di cui all'art. 1, comma 2, provvede entro 30 giorni al rilascio dell'autorizzazione tramite il formulario comunitario previsto dai Regolamenti CEE 1408/71 e 574/72, e successive modificazioni ed integrazioni, o analogo formulario previsto dalle vigenti convenzioni internazionali di reciprocità, valido per sei mesi e rinnovabile alla scadenza fino all'effettivo utilizzo.

2. Il formulario di cui al comma 1 reca in ogni caso l'indicazione del tipo di trapianto richiesto e del Centro estero prescelto ed è inviato al Ministero della salute nei casi in cui sia richiesta dallo Stato estero ulteriore attestazione che certifichi l'impossibilità del trapianto in Italia.

3. Per la documentazione da presentare all'organizzazione estera ai fini dell'iscrizione, si rinvia alle più dettagliate previsioni dell'art. 1, comma 3.

4. Se l'assistito è iscritto nella lista di attesa di un Centro regionale trapianti diverso da quello della regione di residenza, la certificazione prevista dall'art. 1, comma 2 consente comunque il rilascio del modello di cui al comma 1 da parte della Azienda sanitaria locale del luogo di residenza dell'assistito.

5. Entro trenta giorni dall'avvenuto trapianto, l'Azienda sanitaria locale di residenza può rilasciare su richiesta dell'assistito un nuovo formulario comunitario di cui al comma 1 o analogo per gli Stati convenzionati, per il periodo presumibile dell'erogazione delle prestazioni sanitarie all'estero. La stessa Azienda sanitaria locale comunica l'avvenuto trapianto al Centro regionale trapianti che ha rilasciato la certificazione, il quale è tenuto, a sua volta, ad informare il Centro nazionale trapianti .

6. L'Azienda sanitaria locale di residenza è tenuta, inoltre, a fornire alla regione i dati concernenti l'autorizzazione al trasferimento all'estero per cure - iscrizione in lista - trapianto d'organo - proseguimento cure - secondo le modalità in uso comuni a tutti i trasferimenti autorizzati per cure all'estero, per le consuete finalità di controllo amministrativo, funzionali ai compiti di programmazione. La regione, a sua volta, è tenuta a trasmettere tali dati al Ministero della salute a fini statistici, secondo le medesime modalità.

7. Per il rimborso delle spese a carico dell'assistito, si rinvia alle disposizioni desumibili dal decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 novembre 1989, n. 273.

Art. 4.

Assistenza in forma indiretta

1. Nei casi in cui l'assistito richieda l'iscrizione in liste di attesa al di fuori dei Paesi con i quali vigono accordi internazionali in materia sanitaria, il Centro regionale trapianti, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 1, commi 1 e 2, rilascia entro 30 giorni idonea autorizzazione all'iscrizione in liste estere per un periodo di sei mesi, rinnovabile alla scadenza fino all'effettivo reperimento dell'organo.

2. Se la richiesta dell'interessato è rivolta ad organizzazioni estere al di fuori del continente europeo, fermi restando i presupposti indicati al comma 1, l'autorizzazione è rilasciata dal Centro regionale trapianti, previo parere tecnico del Centro nazionale trapianti, solo quando sussistano determinati presupposti sanitari che, in relazione alla particolarità del caso, ne giustificano l'iscrizione.

3. Il Centro regionale trapianti comunica all'Azienda sanitaria locale di residenza dell'assistito l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione per l'iscrizione nelle liste dei Paesi di cui al comma 1, al fine di consentire il successivo rimborso delle spese sostenute secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989. L'Azienda sanitaria locale comunica l'avvenuto trapianto al Centro regionale trapianti che ha rilasciato l'autorizzazione, il quale, a sua volta, informa il Centro nazionale trapianti .

4. L'Azienda sanitaria locale di residenza è tenuta a fornire alla regione, e questa al Ministero della salute, i dati concernenti l'autorizzazione concessa per le finalità e secondo le modalità previste dall'art. 3, comma 6.

Art. 5.

Trapianto urgente e richieste di interventi urgenti post trapianto

1. La verifica dei presupposti necessari per il trapianto all'estero e delle prestazioni sanitarie post-trapianto, richieste in regime di urgenza, è affidata al Centro regionale trapianti che rilascia apposita certificazione, previo parere tecnico sul singolo caso da parte del Centro nazionale trapianti.

2. In caso di complicanze nel decorso post-trapianto eseguito all'estero, il Centro regionale trapianti attesta la necessità di controlli da eseguirsi presso la struttura estera che ha effettuato il trapianto dandone comunicazione al Centro nazionale trapianti.

3. In caso di eventi imprevisti che richiedano il trapianto immediato e di conseguenti prestazioni urgenti all'estero a favore degli assistiti iscritti al Servizio sanitario nazionale, l'attestazione dell'urgenza è certificata a posteriori dal Centro regionale trapianti dell'assistito che è tenuto a darne comunicazione al Centro nazionale trapianti.

4. Per il rimborso delle spese sostenute dall'assistito o per il rilascio della modulistica per l'assistenza in forma diretta, l'assistito presenta all'Azienda sanitaria locale di residenza la certificazione dell'urgenza attestata dal Centro regionale trapianti.

Art. 6.

Proseguimento cure

1. A trapianto di organo eseguito in assistenza diretta o indiretta secondo le procedure del presente decreto, la richiesta di ulteriori prestazioni sanitarie nel Centro estero per controlli o terapie connesse al trapianto, è oggetto di una nuova autorizzazione rilasciata dal Centro regionale trapianti. L'autorizzazione non può essere negata per la visita di controllo annuale connessa al trapianto.

2. In caso di rilascio dell'autorizzazione, il Centro regionale trapianti è tenuto a darne comunicazione all'Azienda sanitaria locale di residenza dell'assistito, per consentire l'avvio delle procedure nelle forme previste agli articoli 3 o 4 del presente decreto. L'Azienda sanitaria locale di residenza è tenuta a fornire alla regione, e questa al Ministero della salute, i dati concernenti questo tipo di autorizzazione per le finalità e secondo le modalità previste dall'art. 3, comma 6.

3. In caso di complicanze post-trapianto all'estero, si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma 3.

4. Il Centro regionale trapianti, qualora ritenga che le prestazioni sanitarie di cui al comma 1 possano essere effettuate in Italia, in una struttura accreditata, pubblica o privata, indica entro trenta giorni il luogo di cura adeguato al programma terapeutico e verifica se i tempi di attesa sono compatibili con lo stato di salute dell'assistito.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il proseguimento di cure collegate ai trapianti autorizzati già effettuati è oggetto di nuova autorizzazione, nelle forme e con le modalità previste nel presente articolo.

Art. 7.

Re-trapianto di organo

1. Coloro che hanno subito il trapianto d'organo all'estero e necessitano di un ulteriore trapianto possono iscriversi nella lista di attesa dell'organizzazione del Paese in cui sono stati precedentemente sottoposti a trapianto di organo, senza preventiva iscrizione nella lista in Italia.

2. L'assistito presenta la documentazione sanitaria del precedente trapianto al Centro regionale trapianti, al fine di ottenere il rilascio della certificazione prevista all'art. 1.

3. Il Centro regionale trapianti informa il Centro nazionale trapianti dell'avvenuto rilascio della certificazione, fornendo indicazione dell'organizzazione estera di cui al comma 1 e provvedendo, nel contempo, a darne comunicazione all'Azienda sanitaria locale di residenza dell'assistito, per l'avvio delle procedure previste agli articoli 3 o 4. L'Azienda sanitaria locale di residenza fornisce alla regione, e questa al Ministero della salute, i dati concernenti questo tipo di autorizzazione, per le finalità e secondo le modalità previste dall'art. 3, comma 6.

4. Per coloro che hanno subito un trapianto di organo in Italia o in un Paese diverso da quello per il quale intendono formalizzare la richiesta di iscrizione nelle liste, non è necessaria la preventiva iscrizione nella lista in Italia.

Art. 8.

Trapianto da donatore vivente

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di trapianto da donatore vivente, qualora la prestazione non sia ottenibile in Italia e sussistano elementi di idoneità clinica debitamente certificati dal Centro regionale trapianti, il trapianto all'estero da donatore vivente può essere autorizzato a carico del Servizio sanitario nazionale .

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il Centro nazionale trapianti esprime un parere tecnico sul singolo caso clinico, motivando le ragioni che rendono l'intervento non eseguibile in Italia. Il Centro nazionale trapianti verifica, sulla base dei dati resi disponibili dalle organizzazioni estere, il possesso da parte della struttura prescelta dei prescritti requisiti di qualità, sicurezza e trasparenza, a garanzia del donatore e del ricevente.

3. Il trapianto d'organo non eseguibile in Italia in ragione della particolarità della prestazione, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 3 novembre 1989, può essere autorizzato dal Centro regionale trapianti previo parere tecnico sul singolo caso clinico da parte del Centro nazionale trapianti.

4. Il Centro nazionale trapianti, accertati i presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, esprime il parere sul trapianto all'estero, dandone comunicazione al Centro regionale trapianti . Quest'ultimo, sulla base del parere del Centro nazionale trapianti, può autorizzare il trasferimento all'estero, provvedendo a darne comunicazione all'Azienda sanitaria locale di residenza dell'assistito, per l'avvio delle procedure di cui agli articoli 3 o

4. Qualora la determinazione del Centro regionale trapianti sia difforme da quella del Centro nazionale trapianti, il Centro regionale trapianti è tenuto a fornire adeguata motivazione al Centro nazionale trapianti.

5. Il Centro nazionale trapianti predispone un registro donatori e un registro riceventi per interventi effettuati all'estero, nei quali sono riportati l'avvenuta autorizzazione di cui al comma 1 e l'esito del prelievo e del trapianto secondo i parametri di cui all'art. 2, comma 2.

6. Per il proseguimento di cure, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 6.

Art. 9.

Norme transitorie

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle domande di iscrizione nelle liste estere pervenute alle aziende sanitarie locali ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1989 e non ancora evase.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le voci dei decreti ministeriali del 24 gennaio 1990, del 30 agosto 1991, riferite ai trapianti d'organo e il decreto ministeriale del 17 giugno 1992.

3. Per il proseguimento di cure collegate ai trapianti autorizzati ed effettuati prima dell'emanazione del presente decreto, si rinvia alle specifiche disposizioni dell'art. 6, comma 5.

4. Resta valida l'iscrizione nelle liste estere di trapianto d'organo sulla base di autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si rinvia alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989.

6. Restano salvi i programmi transfrontalieri stipulati dalle regioni e dalle province autonome in materia sanitaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2008

Il Ministro: TURCO

TABELLA A

TEMPI MINIMI IN LISTA DI ATTESA IN ITALIA PRIMA DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE IN LISTE PER TRAPIANTO ALL'ESTERO

Trapianto di rene	
Pazienti in lista per:	
Insufficienza renale terminale	1 anno
Trapianto di rene e pancreas	
Pazienti in lista per:	
Nefropatia diabetica	1 anno
Trapianto di cuore	
Pazienti in lista per:	
Insufficienza cardiaca terminale refrattaria ad altra terapia	6 mesi
Trapianto di fegato	
Pazienti in lista per:	
Insufficienza epatica terminale	6 mesi
Neoplasie maligne	3 mesi
Trapianto di polmone	3 mesi
Trapianto di intestino	6 mesi
Trapianto pediatrico	
Pazienti in lista per:	
trapianto di rene	6 mesi
trapianto di cuore	6 mesi
trapianto di fegato	6 mesi
trapianto di polmone	3 mesi
trapianto multi viscerale	6 mesi

08A02636

DECRETO 2 aprile 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Bommarito Anna Claudia, di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, delle direttive 2005/36/CE e 2006/100/CE relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; nel quale sono confluite le disposizioni previste dal predetto decreto legislativo n. 319 del 1994;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Bommarito Anna Claudia cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di «Medizinische Laborantin» conseguito in Svizzera al fine dell'esercizio della professione di «Tecnico sanitario di laboratorio biomedico»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito il parere della Conferenza dei Servizi previsto dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 espresso nella seduta del 1º dicembre 2005;

Vista la nota prot. n. DGRUPS/IV/412/I.5.i.j.3/2 del 4 gennaio 2006 che subordina il riconoscimento del precitato titolo professionale al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessata, in un esame teorico pratico in: geneticamedica, anatomia patologica e farmacologia o, in alternativa in un tirocinio di adattamento della durata di un anno con formazione complementare nelle seguenti materie: genetica medica, anatomia patologica, farm acotossicologia e galenica farmaceutica;

Preso atto che la sig.ra Bommarito Anna Claudia, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 319 del 2 maggio 1994, ha dichiarato di voler effettuare, come misura compensativa, il predetto tirocinio di adattamento;

Vista la nota prot. n. 96 in data 23 gennaio 2008 del Presidente della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo che ha comunicato l'esito favorevole della misura compensativa sopra citata;

Accertata di conseguenza, la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di studio di «Medizinische Laborantin» conseguito presso l'Istituto di formazione professionale per tecnici di laboratorio biomedico di Zurigo nell'anno 2003 dalla sig.ra Bommarito Anna Claudia nata a San Gallo (Svizzera) il 1º luglio 1976 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di tecnico sanitario di laboratorio biomedico (decreto ministeriale n. 745/94), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A02750

DECRETO 11 aprile 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Manzi Chiara, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di dietista.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania, nel quale sono confluite le disposizioni previste dal predetto decreto legislativo n. 319 del 1994;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Manzi Chiara, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di «Diplomada en Nutricion Humana y Dietetica» conseguito il giorno 26 ottobre 1999, presso la «Universidad de Navarra» - Universidad de la Iglesia Catolica - di Pamplona (Spagna), al fine dell'esercizio della professione in Italia di «Dietista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito il parere della Conferenza di servizi previsto dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, espresso nella seduta del 6 ottobre 2005;

Vista la nota DGRUPS/IV/43989/P/I.5.i.y.3/2 del 6 dicembre 2005 con la quale è stato comunicato alla sig.ra Manzi Chiara che il riconoscimento del precitato titolo professionale è subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessata, in un esame teorico-pratico in: informatica, biologia cellulare e genetica, biochimica della nutrizione e del ricambio, psicologia generale, psicopatologia e disturbi del comportamento alimentare, legislazione alimentare, malattie dell'apparato endocrino (metabolismo e ricambio) e dietoterapia, malattie dell'apparato gastro-intestinale e dietoterapia, malattie del fegato e delle vie biliari, del pancreas e dietoterapia, malattie dell'apparato renale e dietoterapia, malattie dell'infanzia e dietoterapia, allergie e intolleranze alimentari e dietoterapia, nutrizione artificiale enterale e parenterale, oppure, in alternativa, in un tirocinio di adattamento della durata di diciotto mesi con formazione complementare nelle discipline sopra indicate;

Preso atto che la sig.ra Manzi Chiara, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 319 del 2 maggio 1994, ha dichiarato di voler effettuare, come misura compensativa, il tirocinio di adattamento;

Vista la nota prot. n. 295/08 in data 22 febbraio 2008 del Presidente del corso di laurea in dietistica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Campus Bio-Medico di Roma che ha comunicato l'esito favorevole della misura compensativa sopra citata;

Accertata di conseguenza, la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Diplomada en Nutricion Humana y Dietetica» conseguito il giorno 26 ottobre 1999, presso la «Universidad de Navarra» - Universidad de la Iglesia Catolica - di Pamplona (Spagna) della sig.ra Manzi Chiara nata a Roma (Italia) il giorno 17 marzo 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Dietista» (decreto ministeriale n. 744/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A02751

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 8 gennaio 2008.

Norme per lo svolgimento per l'anno scolastico 2007-2008 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate. (Decreto n. 5).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordiamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante «Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di racordo tra la scuola e le università», in particolare, l'art. 1, che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e l'art. 3, comma 3, lettera *a)* che ha abrogato l'art. 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, art. 1, comma 2, convertito dalla legge 25 ottobre 2007,n.176 ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla suddetta legge n. 1/2007, e, in particolare, l'art. 5, comma 2, e l'art. 13;

Visto l'art. 252, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per il quale le commissioni di esame nei conservatori di musica sono composte da docenti dell'Istituto e da uno o due membri esterni;

Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, ancora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 con il quale, in applicazione dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto ministeriale in data 26 giugno 2000, n. 234, regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalità di svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora vigente;

Visto il decreto ministeriale in data 20 novembre 2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima, tuttora vigente;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2007, n. 6, concernente modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto ministeriale, in pari data, concernente l'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore e la scelta delle materie affidate ai commissari esterni, per l'anno scolastico 2007-2008;

Visto il decreto del Presidente della provincia autonoma di Bolzano n. 14 del 7 aprile 2005, concernente modalità di svolgimento della terza prova scritta, «Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell'Alto Adige»;

Visto l'art. 1-*bis*, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;

Ravvisata l'esigenza di dettare disposizioni per lo svolgimento degli esami di Stato nelle classi sperimentali già autorizzate ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e confermate dal comma 1 dell'art. 1 del decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, per l'anno scolastico 2007-2008;

Decreta:

Lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, nelle classi sperimentali già autorizzate ai sensi delll'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e confermate dal primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, è disciplinato, per l'anno scolastico 2007-2008, come segue.

TITOLO I
SPERIMENTAZIONI DI ORDINAMENTO E STRUTTURA

Art. 1.
Candidati esterni

1. I candidati esterni possono chiedere di sostenere gli esami di Stato presso istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di ordinamento e di struttura. In tal caso i candidati medesimi devono

sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi relativi all'indirizzo sperimentale prescelto e presente nell'istituto scolastico sede d'esame.

2. I candidati esterni che chiedono di sostenere gli esami di Stato presso gli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici hanno facoltà di sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli dei corsi sperimentali ad indirizzo linguistico dell'istituzione scolastica sede di esami.

3. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi sperimentali ove è attivato il c.d. «Progetto Sirio» dell'istruzione tecnica. Qualora ne fosse consentita l'ammissione nelle commissioni del citato indirizzo di «Progetto Sirio», i medesimi sostengono l'esame di Stato sui programmi del corso ordinario.

Art. 2.

Validità dei diplomi dei corsi sperimentali di ordinamento e struttura

1. Con il decreto ministeriale che individua, per gli esami di Stato dell'anno scolastico 2007-2008, la materia oggetto della seconda prova scritta e le materie assegnate ai commissari esterni per ciascun indirizzo di studio, di ordinamento e sperimentale di ordinamento e struttura, sono indicati gli istituti presso i quali si svolgono gli esami di Stato e i titoli che si conseguono al termine di detti corsi.

2. II diploma conseguito al termine di un corso di studio quinquennale ad indirizzo artistico è comprensivo anche dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e valido per l'iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria.

3. I diplomi, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e confermati dall'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, hanno valore pari a quelli che si conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari.

TITOLO II

SPERIMENTAZIONI DI SOLO ORDINAMENTO

Art. 3.

Sperimentazioni di solo ordinamento

1. Negli istituti che attuano sperimentazioni «autonome» di solo ordinamento «non assistite» (dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni «assistite» (dette anche coordinate) le prove si svolgono secondo le modalità previste per le classi dei corsi ordinari e vertono sulle discipline ed i relativi programmi di insegnamento, indicate nel decreto ministeriale di cui al precedente art. 2, comma 1 e sulle restanti individuate dal Consiglio di classe secondo le indicazioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 17 gennaio 2007, n. 6, recante modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

2. Nei predetti istituti i candidati esterni, nella domanda di partecipazione agli esami, devono dichiarare se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari;

3. Qualora la materia interessata alla sperimentazione sia oggetto della seconda prova scritta (ad esempio la matematica del Piano nazionale informatica nei licei scientifici) la prova di esame verte sui contenuti specifici di tale materia.

4. Per la sperimentazione di prosecuzione dello studio della lingua straniera nei licei classici e negli istituti tecnici, nonché per le sperimentazioni consistenti nell'aggiunta di una seconda lingua straniera nei licei scientifici e negli istituti tecnici, la lingua straniera può essere oggetto d'esame, sia in sede di terza prova scritta che di colloquio, se nella commissione risulta presente il docente in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della o delle lingue straniere interessate.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 4.

Documento del consiglio di classe

Per l'elaborazione del documento del consiglio di classe, finalizzato alla predisposizione della terza prova scritta, nonché alla connessa illustrazione dei contenuti specifici e delle linee didattico-metodologiche seguite nella sperimentazione, valgono le disposizioni in materia relative ai corsi ordinari.

Art. 5.

Aree disciplinari

Tenuto conto della diversa strutturazione dei piani di studio relativi alle singole sperimentazioni e nella considerazione che gli stessi non sempre sono riconducibili nell'ambito delle aree disciplinari previste per i corsi ordinari dal decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 358 — tuttora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte, come precisato nelle premesse — i consigli di classe procedono alla ripartizione delle materie dell'ultimo anno in due aree disciplinari. I criteri di individuazione di tali aree sono quelli indicati nel predetto decreto.

Art. 6.

Adempimenti preliminari delle commissioni

1. Nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate, in cui continuano a funzionare corsi ai sensi dell'art. 1-*bis*, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, abbinate a classi di scuola statale o paritaria, le commissioni si insediano due giorni prima

dell'inizio delle prove scritte per operare un diretto riscontro dei progetti sperimentali attuati. A tal fine le commissioni procedono ai seguenti adempimenti:

esame del documento del consiglio di classe previsto dal comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con particolare riferimento ai contenuti specifici della sperimentazione ed ai risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati;

riscontro di eventuali lavori realizzati dagli alunni singolarmente o in gruppo;

esame di tutti gli atti relativi allo scrutinio finale e alla carriera scolastica di ciascun alunno, rilevata dal credito scolastico o formativo e da ogni altro utile elemento di giudizio.

2. Nelle scuole statali e paritarie, per gli adempimenti di cui al precedente comma, le commissioni si insediano il giorno prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 7.

Prove d'esame

1. Per quel che concerne la prima e la terza prova scritta e il colloquio valgono le disposizioni relative allo svolgimento degli esami nei corsi ordinari.

2. La seconda prova scritta, che per i corsi sperimentali dell'istruzione tecnica, professionale, artistica e di arte applicata può essere grafica o scrittografica, verte su una delle discipline caratterizzanti il corso di studio per le quali le disposizioni in materia di sperimentazione prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche.

Per l'anno scolastico 2007-2008, la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali può vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda verifiche scritte. Sempre per l'anno scolastico 2007-2008, la disciplina o le discipline oggetto di seconda prova scritta sono indicate nel decreto ministeriale di cui al precedente art. 2, corredato, ove necessario, di note contenenti indicazioni sulle modalità di svolgimento della prova medesima.

Negli istituti tecnici, istituti professionali, istituti d'arte e licei artistici le modalità di svolgimento della seconda prova scritta tengono conto, ai sensi dell'art. 1, capoverso della legge 11 gennaio 2007, n. 1, della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in più di un giorno di lavoro.

3. La prova di strumento nei corsi ad indirizzo musicale presso i conservatori di musica concorre alla determinazione del punteggio del colloquio. Tale prova, tuttavia, per la sua particolare natura e per il tempo occorrente per la relativa realizzazione, ha una sua autonoma connotazione e non si svolge contestualmente al colloquio, bensì in tempi diversi e con docenti esterni specialisti in relazione alle diverse tipologie di strumento, come previsto dall'art. 252 - comma 8 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, citato nelle premesse.

Per l'effettuazione di tale prova, i candidati, ripartiti in gruppi distinti corrispondenti alle tipologie di strumento oggetto della prova stessa, sono convocati secondo lo stesso ordine di chiamata valevole sia per la prova di strumento che per il colloquio.

Sempre in rapporto alla particolare natura della prova di strumento, il presidente della commissione viene individuato tra i musicisti che operano in Conservatori diversi da quello presso cui funziona l'indirizzo musicale sede di esame.

L'esito della prova di strumento è riportato con giudizio motivato nella certificazione di cui all'art. 13 del regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, facente parte integrante del diploma.

4. Per l'anno scolastico 2007-2008, i candidati provenienti da corsi sperimentali di istruzione per adulti, inclusi i corsi del c.d. «Progetto Sirio» dell'istruzione tecnica, che, in relazione alla sperimentazione stessa e in presenza di crediti formativi riconosciuti - tra i quali altri titoli conseguiti al termine di un corso di studi di istruzione secondaria superiore, lauree, esami di abilitazione all'esercizio di libere professioni - siano stati esonerati, nella classe terminale, dalla frequenza di alcune materie, possono, a richiesta, essere esonerati dall'esame su tali materie nell'ambito della terza prova scritta e del colloquio. Essi dovranno comunque sostenere la prima e la seconda prova scritta.

Art. 8.

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto si fa rinvio alla disciplina degli esami di Stato dei corsi di ordinamento.

Roma, 8 gennaio 2008

Il Ministro: FIORONI

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 326

08A02525

DECRETO 22 gennaio 2008.

Rettifica del decreto 28 marzo 2007 di riconoscimento del titolo di formazione professionale della prof.ssa Cristina Mata Verdoy, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE

PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il proprio decreto del 28 marzo 2007, prot. n. 3137, con il quale il titolo di formazione professionale della prof.ssa Cristina Mata Verdoy è stato riconosciuto abilitante per l'esercizio in Italia della protessione di docente di spagnolo nelle scuole secondarie (classi di concorso 45/A e 46/A);

Rilevato che nell'indicare il luogo di nascita dell'interessata si è incorsi in errore materiale;

Considerata, pertanto, la necessità di rettificare il citato provvedimento;

Decreta:

1. Il decreto direttoriale del 28 marzo 2007, prot. n. 3137, è rettificato nel dispositivo per la parte relativa alle generalità dell'interessata che deve essere:

Cristina Mata Verdoy, nata il 29 gennaio 1980 a Madrid (Spagna) anziché a Villanova i la Geltrù (Spagna).

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A02741

DECRETO 12 febbraio 2008.

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni di liceo classico europeo. (Decreto n. 24).

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante «Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università», in particolare l'art. 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l'art. 3, comma 1 e l'art. 3, comma 3, lettera *a)* che ha abrogato l'art. 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla suddetta legge n. 1/2007, e, in particolare, l'art. 5, comma 2, e l'art. 13;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalità di svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora vigente;

Visto il decreto ministeriale in data 20 novembre 2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima, tuttora vigente;

Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, ancora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;

Vista la nota n. 1045 del 6 novembre 1997, con la quale l'Ambasciata di Francia in Roma conferma la disponibilità a rilasciare l'attestazione di acquisita competenza della lingua francese ai candidati agli esami di Stato nelle sezioni di Liceo classico europeo;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2006, n. 8, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora vigente;

Visto il decreto ministeriale, in data 17 gennaio 2007, n. 6, recante modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto ministeriale, in data 8 gennaio 2008, n. 4, concernente l'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore e la scelta delle materie affidate ai commissari esterni, per l'anno scolastico 2007-2008;

Visto il decreto ministeriale, in data 8 gennaio 2008, n. 5, recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2007-2008;

Premesso che l'esame di Stato anche per le sezioni di Liceo classico europeo si conclude con l'assegnazione del voto in centesimi che continua ad essere attribuito secondo quanto stabilito dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425 e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, atteso che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, per gli esami di Stato dell'anno scolastico 2007-2008, continuano ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge 11 gennaio 2007, n. 1;

Vista la C.M., in data 4 febbraio 2008, n. 20, recante disposizioni sulla formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2007/2008;

Ritenuta la necessità di disciplinare con norme particolari lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni di liceo classico europeo, in relazione alla specificità del corso di studi svolto;

Decreta:

Art. 1.

Prove di esame

L'esame consta di tre prove scritte e di un colloquio.

1. La prima prova scritta è strutturata secondo le caratteristiche previste dal dereto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41.

2. La seconda prova scritta riguarda la disciplina «lingue e letterature classiche».

Sono proposti ai candidati due brevi brani, uno in greco e uno in latino, omogenei per argomento e per genere letterario, unitamente ad una sintesi del loro contenuto in italiano e ad un questionario di comprensione e comparazione.

I candidati debbono fornire la traduzione di uno dei due testi, a loro scelta, e le risposte al questionario.

3. La terza prova scritta è strutturata secondo le caratteristiche previste dal decreto ministeriale n. 429/2000.

4. Il colloquio è condotto secondo quanto prescritto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998; tenendo conto che, ai sensi della legge 11 gennaio 2007, n. 1, in relazione al colloquio, la Commissione non può operare per aree disciplinari.

5. I candidati delle sezioni di Liceo classico europeo, ai quali sia stato impartito l'insegnamento di lingua e letteratura francese e per i quali sia stata veicolata in lingua francese una disciplina del piano di studi, qualora intendano conseguire l'attestation rilasciata dall'Ambasciata di Francia, debbono superare le seguenti prove, il cui esito non incide sulla valutazione finale da attribuire all'esame di Stato:

a) una prova scritta (durata 6 ore), in lingua francese, effettuata dal candidato a scelta fra tre modalità di svolgimento:

«Etude d'un texte argumentatif», vertente su un brano argomentativo di un massimo di 700 parole, tratto da un saggio, da un testo critico, da un articolo di stampa, dalla prefazione di un'opera letteraria, ecc. Esso si articola in due parti:

questionario contenente 3 o 4 domande precise e graduali volte a guidare lo studente alla comprensione globale del brano;

proposta di una tematica finalizzata a condurre lo studente a discutere, confutare, riformulare o riassumere una parte o la totalità dell'argomentazione sviluppata nel brano.

«Etude d'un texte littéraire», vertente su un brano attinto dai vari generi letterari (poesia, teatro, racconto breve, saggistica, romanzo, ecc.), strutturato in due parti:

2 o 3 domande volte a guidare l'esame metodico del brano;

2 o 3 domande di analisi, di interpretazione o di commento, idonee a suscitare nel candidato una riflessione personale sul brano.

«Composition française», finalizzata all'accertamento e alla valutazione della personale cultura letteraria.

b) Il colloquio, relativamente alla disciplina veicolata in francese (storia, geografia, storia dell'arte), prevede l'analisi e il commento di documenti di varia natura e la conoscenza della letteratura francese, secondo il programma svolto nell'ultimo anno di corso.

A tal fine il candidato deve dimostrare di saper leggere un testo letterario tratto dalle opere studiate durante l'anno. Esse possono essere costituite da due opere complete o da due raccolte di brani d'autore, relativi ad una stessa tematica presente in differenti generi letterari o in periodi storici diversi. Nel corso dell'esposizione, il candidato, dopo aver eseguito una lettura sistematica del passo assegnatogli evidenziandone le linee essenziali, risponde alle domande dell'esaminatore sulle varie caratteristiche del testo. Il candidato ha trenta minuti a disposizione per prepararsi.

Art. 2.

Commissioni giudicatrici

Qualora il consiglio di classe in sede di designazione dei componenti delle commissioni non abbia designato il docente di lingua francese e quello della disciplina veicolata in tale lingua, il dirigente scolastico designa i rispettivi docenti in possesso delle necessarie competenze. Essi procedono, sotto la vigilanza ed il coordinamento del presidente della commissione, all'espletamento dell'esame finalizzato al conseguimento dell'attestation, le cui prove sono comunque svolte in tempi diversi rispetto a quelli degli esami di Stato e, precisamente:

la prova scritta il giorno successivo a quello previsto per la terza prova;

il colloquio in prosecuzione di quello previsto per l'esame di Stato.

È autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'Ambasciata di Francia, senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esami.

Art. 3.

Ammissione agli esami

I candidati esterni non possono essere ammessi a sostenere esami di Stato presso la sezione di Liceo classico europeo, attesa la peculiarità del corso di studi della sezione medesima.

Art. 4.

R i n v i o

Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto ministeriale in data 8 gennaio 2008, n. 5, relativo ai corsi sperimentali.

Roma, 12 febbraio 2008

Il Ministro: FIORONI

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 330

08A02526

DECRETO 12 febbraio 2008.

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale spagnola funzionanti presso istituti statali e paritari. (Decreto n. 22).

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante «Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università», in particolare l'art. 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l'art. 3, comma 1 e l'art. 3, comma 3, lettera *a)* che ha abrogato l'art. 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla suddetta legge 11 gennaio 2007, n. 1, e, in particolare, l'art. 5, comma 2, e l'art. 13;

Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalità di svolgimento della prima e seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora vigente;

Visto il decreto ministeriale in data 20 novembre 2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima, tuttora vigente;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;

Visto il protocollo culturale tra l'Italia e la Spagna del 30 ottobre 1997;

Vista la nota del 2 marzo 1999 dell'Ambasciata di Spagna concernente i contenuti della quarta prova;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2006, n. 8, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora vigente;

Visto il decreto ministeriale, in data 17 gennaio 2007, n. 6, recante modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto ministeriale, in data 8 gennaio 2008, n. 4, concernente l'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore e la scelta delle materie affidate ai commissari esterni, per l'anno scolastico 2007-2008;

Visto il decreto ministeriale, in data 8 gennaio 2008, n. 5, recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2007-2008;

Vista la C.M., in data 4 febbraio 2008, n. 20, recante disposizioni sulla formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2007/2008;

Decreta:

Art. 1.

Validità del diploma

Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio della sezione ad opzione internazionale spagnola ad indirizzo linguistico, scientifico e classico, consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore spagnoli alle stesse condizioni degli studenti spagnoli, senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad un esame di idoneità linguistica.

Art. 2.

Commissioni giudicatrici

Nelle commissioni, che valuteranno gli alunni della sezione ad opzione internazionale di cui all'art. 1, è assicurata la presenza dei commissari di spagnolo per la lingua spagnola e di quello della materia veicolata nella lingua spagnola.

È autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'Ambasciata di Spagna, senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esami.

Art. 3.

Ammissione agli esami

I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato presso la sezione ad opzione internazionale spagnola, attesa la peculiarità del corso di studi della sezione medesima.

Art. 4.

Prove di esame

L'esame consta di quattro prove scritte e di un colloquio.

1. La prima prova scritta è disciplinata dal decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41 (durata 6 ore).

2. La seconda prova scritta, disciplinata dal medesimo decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41:

per l'indirizzo linguistico (durata 6 ore) si svolge in una lingua straniera diversa dallo spagnolo, a scelta del candidato;

per l'indirizzo classico (durata 6 ore) consiste nella versione dal greco;

per l'indirizzo scientifico (durata 6 ore) verte su problemi di matematica.

3. La terza prova scritta è disciplinata dal decreto ministeriale n. 429 del 20 novembre 2000 citato nelle premesse.

4. La quarta prova scritta, in lingua spagnola, effettuata il giorno successivo allo svolgimento della terza prova, si articola in due parti riguardanti, rispettivamente, la letteratura spagnola e la storia, veicolata in spagnolo.

Letteratura spagnola (durata 2 ore):

Il candidato sceglie uno tra i due modelli proposti riguardanti:

a) analisi di un testo letterario scelto fra le letture obbligatorie dell'ultimo anno, seguita da un commento critico e stilistico del brano che evidenzi anche il contesto letterario, storico, ideologico ed estetico;

b) risposta a due domande: una di letteratura sull'autore del testo ed un'altra sui costrutti linguistici usati.

Storia (durata 2 ore):

Il candidato sceglie fra due modelli proposti riguardanti:

a) analisi e risposta a 4 domande relative a un testo breve di carattere storico, giuridico-amministrativo o politico;

b) definizione a scelta di due concetti o breve caratterizzazione del ruolo svolto da un personaggio storico;

c) tema su un argomento storico.

5. Il colloquio è condotto secondo quanto prescritto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998, tenendo conto che, ai sensi della legge 11 gennaio 2007, n. 1, in relazione al colloquio, la commissione non può operare per aree disciplinari. Esso, inoltre, prevede domande in spagnolo, formulate dalla commissione, sui contenuti del programma della materia veicolata in tale lingua nell'ultimo anno.

Art. 5.

Valutazione

La valutazione della quarta prova scritta va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la terza prova; a tal fine la Commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza e la quarta prova, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio da assegnare al complesso delle due prove.

Art. 6.

R i n v i o

Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 8 gennaio 2008, n. 5, relativo ai corsi sperimentali.

Roma, 12 febbraio 2008

Il Ministro: FIORONI

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 328

08A02527

DECRETO 12 febbraio 2008.

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale tedesca funzionanti presso istituti statali e paritari. (Decreto n. 21).

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante «Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università», in particolare l'art. 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l'art. 3, comma 1 e l'art. 3, comma 3, lettera *a)* che ha abrogato l'art. 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla suddetta legge 11 gennaio 2007, n. 1, e, in particolare, l'art. 5, comma 2, e l'art. 13;

Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalità di svolgimento della prima e seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora vigente;

Visto il decreto ministeriale in data 20 novembre 2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima, tuttora vigente;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;

Visto il Protocollo culturale tra l'Italia e la Germania del 24 aprile 2002;

Vista la nota prot. n. 2781/C29 del 28 aprile 2003 dell'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, concernente i contenuti della quarta prova e la durata di essa, nonché le materie oggetto del colloquio;

Visto l'Accordo tra l'Italia e la Germania, concluso in data 14 ottobre 2004, per l'istituzione di sezioni bilingui in Italia e in Germania;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2006, n. 8, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora vigente;

Visto il decreto ministeriale, in data 17 gennaio 2007, n. 6, recante modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto ministeriale, in data 8 gennaio 2008, n. 4, concernente l'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore e la scelta delle materie affidate ai commissari esterni, per l'anno scolastico 2007-2008;

Visto il decreto ministeriale, in data 8 gennaio 2008, n. 5, recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2007-2008;

Vista la C.M., in data 4 febbraio 2008, n. 20, recante disposizioni sulla formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2007/2008;

Decreta:

Art. 1.

Validità del diploma

Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio delle sezioni ad opzione internazionale tedesca ad indirizzo linguistico, scientifico e classico, consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore tedeschi senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad un esame di idoneità linguistica.

Art. 2.

Commissioni giudicatrici

Nelle commissioni, che valuteranno gli alunni della sezione ad opzione internazionale di cui all'art. 1, è assicurata la presenza dei commissari di tedesco per la lingua tedesca e di quello della materia veicolata nella lingua tedesca.

È autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esami.

Art. 3.

Ammissione agli esami

I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato presso la sezione ad opzione internazionale tedesca, attesa la peculiarità del corso di studi della sezione medesima.

Art. 4.

Prove di esame

L'esame consta di quattro prove scritte e di un colloquio.

1) La prima prova scritta è disciplinata dal decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41 (durata 6 ore).

2) La seconda prova scritta, disciplinata dal medesimo decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41:

per l'indirizzo linguistico (durata 6 ore) si svolge in lingua inglese o francese, a scelta del candidato;

per l'indirizzo scientifico (durata 5 ore) verte su problemi di matematica;

per l'indirizzo classico (durata 6 ore) consiste nella versione dal greco.

3) La terza prova scritta è disciplinata dal decreto ministeriale n. 429/2000, citato nelle premesse.

4) La quarta prova scritta, in lingua tedesca (durata 6 ore), effettuata il giorno successivo a quello della terza prova scritta, prevede una delle seguenti modalità di svolgimento, a scelta del candidato, tra:

discussione di un testo (Texteroerterung), vertente su un brano argomentativo di un massimo di 700 parole, tratto da un saggio, da un testo critico, da un art. di stampa, dalla prefazione di un'opera letteraria, ecc. Esso si articola in due parti:

a) questionario contenente 3 o 4 domande precise e graduali volte a guidare lo studente alla comprensione globale del brano;

b) proposta di una tematica finalizzata a condurre lo studente a discutere, confutare, riformulare o riassumere una parte o la totalità dell'argomentazione sviluppata nel brano;

analisi di un testo letterario (Literarische Textanalyse), vertente su un brano attinto dai vari generi letterari (poesia, teatro, racconto breve, saggistica, romanzo, ecc.), strutturato in due parti:

c) 2 o 3 domande volte a guidare l'esame metodico del brano;

d) 2 o 3 domande di analisi, di interpretazione o di commento, idonee a suscitare nel candidato una riflessione personale sul brano;

discussione letteraria (Literarische Eroerterung), finalizzata all'accertamento e alla valutazione della personale cultura letteraria.

5) Il colloquio è condotto secondo quanto prescritto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998, tenendo conto che, ai sensi della legge 11 gennaio 2007, n. 1, in relazione al colloquio, la commissione non può operare per aree disciplinari.

Esso verte, inoltre, sulle seguenti materie:

tedesco seconda lingua: il candidato deve dimostrare di saper leggere un testo letterario tratto dalle opere studiate durante l'anno. Esse possono essere costituite da due opere complete o da due raccolte di brani d'autore relativi ad una stessa tematica presente in differenti generi letterari o in periodi storici diversi. Nel corso dell'esposizione il candidato, dopo aver eseguito una lettura sistematica del passo assegnatogli evidenziandone le linee essenziali, risponde alle domande dell'esaminatore sulle varie caratteristiche del testo. Il candidato ha trenta minuti a disposizione per prepararsi;

storia in lingua tedesca: analisi e commento di documenti di varia natura e presentazione di un argomento scelto nell'ambito del programma effettivamente studiato durante l'ultimo anno a partire dai documenti stessi. Il candidato deve dimostrare di saper selezionare informazioni, evidenziare collegamenti, individuare tematiche e sintetizzare l'argomento a lui proposto.

Il candidato ha 30 minuti a disposizione per prepararsi.

Art. 5.

Valutazione

La valutazione della quarta prova scritta va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la terza prova; a tal fine la commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza prova e la quarta prova, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio da attribuire al complesso delle due prove.

Art. 6.

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto ministeriale in data 8 gennaio 2008, n. 5, relativo ai corsi sperimentali.

Roma, 12 febbraio 2008

Il Ministro: FIORONI

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 327

08A02528

DECRETO 12 febbraio 2008.

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale francese funzionanti presso istituti statali e paritari. (Decreto n. 23).

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante «Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le uni-

versità», in particolare l'art. 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l'art. 3, comma 1 e l'art. 3, comma 3, lettera *a)* che ha abrogato l'art. 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla suddetta legge 11 gennaio 2007, n. 1, e, in particolare, l'art. 5, comma 2, e l'art. 13;

Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalità di svolgimento della prima e seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora vigente;

Visto il decreto ministeriale in data 20 novembre 2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima, tuttora vigente;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;

Visto il Protocollo culturale tra l'Italia e la Francia del 24 giugno 1992;

Viste le note n. 168 del 18 febbraio 1999 e n. 352 del 29 marzo 1999 dell'Ambasciata di Francia, concernenti, rispettivamente, i contenuti della quarta prova e la durata di essa;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2006, n. 8, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora vigente;

Visto il decreto ministeriale, in data 17 gennaio 2007, n. 6, recante modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto ministeriale, in data 8 gennaio 2008, n. 4, concernente l'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore e la scelta delle materie affidate ai commissari esterni, per l'anno scolastico 2007-2008;

Visto il decreto ministeriale, in data 8 gennaio 2008, n. 5, recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2007-2008;

Vista la C.M., in data 4 febbraio 2008, n. 20, recante disposizioni sulla formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2007/2008;

Decreta:

Art. 1.

Validità del diploma

Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio delle sezioni ad opzione internazionale francese ad indirizzo linguistico, scientifico e classico, consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore francesi senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad un esame di idoneità linguistica.

Art. 2.

Commissioni giudicatrici

Nelle commissioni che valuteranno gli alunni delle sezioni ad opzione internazionale di cui all'art. 1, è assicurata la presenza dei commissari di francese per la lingua francese e di quello della materia veicolata nella lingua francese.

È autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'Ambasciata di Francia, senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esami.

Art. 3.

Ammissione agli esami

I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato presso la sezione ad opzione internazionale francese, attesa la peculiarità del corso di studi della sezione medesima.

Art. 4.

Prove di esame

L'esame consta di quattro prove scritte e di un colloquio.

1) La prima prova scritta è disciplinata dal decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41 (durata 6 ore).

2) La seconda prova scritta, disciplinata dal medesimo decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41:

per l'indirizzo linguistico (durata 6 ore) si svolge in lingua inglese o tedesca, a scelta del candidato;

per l'indirizzo classico (durata 6 ore) consiste nella versione dal greco;

per l'indirizzo scientifico (durata 5 ore) verte su problemi di matematica.

3) La terza prova scritta è disciplinata dal decreto ministeriale n. 429/2000, citato nelle premesse.

4) La quarta prova scritta, in lingua francese (durata 6 ore), effettuata il giorno successivo a quello della terza prova scritta, prevede una delle seguenti modalità di svolgimento, a scelta del candidato tra:

«Etude d'un texte argumentatif», vertente su un brano argomentativo di un massimo di 700 parole, tratto da un saggio, da un testo critico, da un articolo di stampa, dalla prefazione di un'opera letteraria, ecc. Esso si articola in due parti:

a) questionario contenente 3 o 4 domande precise e graduali volte a guidare lo studente alla comprensione globale del brano;

b) proposta di una tematica finalizzata a condurre lo studente a discutere, confutare, riformulare o riassumere una parte o la totalità dell'argomentazione sviluppata nel brano.

«Etude d'un texte littéraire», vertente su un brano attinto dai vari generi letterari (poesia, teatro, racconto breve, saggistica, romanzo, ecc.), strutturato in due parti:

a) 2 o 3 domande volte a guidare l'esame metodico del brano;

d) 2 o 3 domande di analisi, di interpretazione o di commento, idonee a suscitare nel candidato una riflessione personale sul brano.

«Composition française», finalizzata all'accertamento e alla valutazione della personale cultura letteraria.

5) Il colloquio è condotto secondo quanto prescritto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998; tenendo conto che, ai sensi della legge 11 gennaio 2007, n. 1, in relazione al colloquio, la commissione non può operare per aree disciplinari.

Esso verte, inoltre, sulle seguenti materie:

francese seconda lingua: il candidato deve dimostrare di saper leggere un testo letterario tratto dalle opere studiate durante l'anno. Esse possono essere costituite da due opere complete o da due raccolte di brani d'autore relativi ad una stessa tematica presente in differenti generi letterari o in periodi storici diversi. Nel corso dell'esposizione il candidato, dopo aver eseguito una lettura sistematica del passo assegnatogli evidenziandone le linee essenziali, risponde alle domande dell'esaminatore sulle varie caratteristiche del testo. Il candidato ha trenta minuti a disposizione per prepararsi;

storia in lingua francese: analisi e commento di documenti di varia natura e presentazione di un argomento scelto nell'ambito del programma effettivamente studiato durante l'ultimo anno a partire dai documenti stessi. Il candidato deve dimostrare di saper selezionare informazioni, evidenziare collegamenti, individuare tematiche e sintetizzare l'argomento a lui proposto. Il candidato ha 30 minuti a disposizione per prepararsi.

Art. 5.

Valutazione

La valutazione della quarta prova scritta va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la terza prova; a tal fine la commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza prova e la quarta prova, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio da attribuire al complesso delle due prove.

Art. 6.

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 8 gennaio 2008, n. 5, relativo ai corsi sperimentali.

Roma, 12 febbraio 2008

Il Ministro: FIORONI

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 329

08A02529

DECRETO 22 febbraio 2008.

Riconoscimento, alla prof.ssa Mila Sciacca, delle qualifiche professionali acquisite nell'Unione europea, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE

PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Mila Sciacca, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione, la conoscenza della lingua italiana (art. 7, comma 1, decreto legislativo n. 206/2007), nonché, l'esperienza professionale acquisita;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso, alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine (art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni nonché, della formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi postsecondari;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 5 febbraio 2008, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione attestata verte su materie sostanzialmente non diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia;

l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: laurea in «lingue e letterature straniere - Indirizzo storico culturale» conseguito presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma in data 29 marzo 2004;

titolo di abilitazione all'insegnamento: C.A.P. «Certificado De Aptitud Pedagógica» conseguito nell'anno accademico 2006/2007 (300 ore) presso l'Universitat De Valencia (Spagna);

posseduto dalla cittadina italiana Mila Sciacca, nata a Lamezia Terme (ITA - CZ) il 3 novembre 1976, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente di spagnolo ed inglese nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera»;

46/A «Lingue e civiltà straniere».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A02738

DECRETO 22 febbraio 2008.

Riconoscimento, alla prof.ssa Graziella Losardo, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento della lingua francese, acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla prof.ssa Graziella Losardo, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto

legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/92) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/92);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 decreto legislativo n. 115/92), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto di quanto convenuto in sede della riunione del Coordinamento - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie - Ufficio per le politiche sociali e culturali, punto 2, del verbale del 17 febbraio 2006 - prot. n. 1751, circa l'opportunità di riconoscere in Italia l'insegnamento della lingua madre ai cittadini abilitati in italiano, quale lingua straniera, in altri paesi dell'Unione europea;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 18 settembre 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/92;

Visto il decreto direttoriale datato 4 ottobre 2007 (prot. n. 9922) che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 27 dicembre 2007 - prot. n. 6759 con la quale l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia ha fatto conoscere l'esito favorevole delle suddette misure compensative (prova attitudinale) per la sola classe di concorso 45/A «Lingua straniera»;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Maîtrise Langues, Litteratures et Civilisations Etrangeres, spécialisation italien» conseguita nella sessione di ottobre 1997 presso l'Université Paris III - Sorbonne Nouvelle;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «C.A.P.E.S.» (Certificato di abilitazione pedagogica all'insegnamento secondario) nella disciplina italiano rilasciato il 5 luglio 2002 dal Ministero dell'educazione nazionale - Accademia di Parigi;

posseduto dalla sig.ra Losardo Graziella nata a Enghien Les Bains (Francia) il 14 luglio 1975, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente di francese, nella classe di concorso:

45/A lingua straniera.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A02739

DECRETO 22 febbraio 2008.

Riconoscimento, alla prof.ssa Daniela Adriana Dicu, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 14, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 319, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla sig.ra Dicu Daniela Adriana, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 12 del citato decreto legislativo n. 319, relativa al titolo di formazione sotto indicato e ad ulteriore titolo di formazione, «Diplomă de Licentiat în Pedagogie - profilul Sociopsi-

hopedagogie - specializarea: “Pedagogie”» conseguito presso l’Universitatea De Vest di Timişoara nella sesione di giugno 2004», la conoscenza della lingua italiana, nonché, l’esperienza professionale posseduta;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell’esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 319) a quella cui l’interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 319);

Rilevato, altresì, che l’esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi secondari a carattere professionale (art. 1, comma 3, lettera *c)* - decreto legislativo n. 319/94) congiuntamente ad un esame «Definitivatul» che si consegue dopo due anni di insegnamento;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 5 febbraio 2008, indetta ai sensi dell’art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/92;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall’interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 319;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione attestata verte su materie sostanzialmente non diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

l’esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione secondaria superiore: «Diploma de Bacalaureat - profilul pedagogic», conseguito presso il Liceul Teoretic «Nicolae Cartojan» di Giurgiu (Romania) in data 14 agosto 1995;

titolo di abilitazione all’insegnamento: «Certificat de Definitivarea» conseguito presso la scuola pedagogica «Elena Cuza» (Romania) con decorrenza 1° settembre 1998, rilasciato il 12 novembre 1998 con il n. 1055;

posseduto dalla sig.ra Dicu Daniela Adriana, nata a Giurgiu (Romania) il 20 ottobre 1975, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 319/1994, è titolo di abilitazione all’esercizio della professione di docente nella scuola primaria.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l’art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 febbraio 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A02740

DECRETO 22 febbraio 2008.

Riconoscimento, al prof. Jorge García Caro, di titolo di formazione, acquisito in Paese comunitario, quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206;

Viste l’istanza, presentata ai sensi dell’art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l’insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dal prof. Jorge García Caro, la documentazione prodotta a corredo dell’istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall’art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione e dall’ulteriore diploma di istruzione superiore: «Titulo de Magisterio Especialista en Educación» conseguito nel

mese di febbraio 2004 presso l'Universidad de Oviedo (Spagna), la conoscenza della lingua italiana nonché, l'esperienza professionale acquisita;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/92) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/92);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2, decreto legislativo n. 115/92), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 5 febbraio 2008, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/92;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione attestata verte su materie sostanzialmente non diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale «Titulo de Profesor», Grado medio de Música Especialidad Flauta, serie A n. 0152628 conseguito presso il Conservatorio de Musica del Nalon (Spagna), rilasciato da «La Ministra de Educacion y cultura» in data 1º ottobre 1998, posseduto dal cittadino spagnolo Jorge García Caro, nato a Oviedo - Asturias (Spagna) il 19 febbraio 1976, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente di educazione musicale nelle scuole di istruzione secondaria nelle seguenti classi di concorso:

31/A «Educazione musicale negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado»;

32/A «Educazione musicale nella scuola media»;

77/A «Strumento musicale nella scuola media - flauto».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 febbraio 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A02745

DECRETO 5 marzo 2008.

Riconoscimento, al prof. Davide Fiorentini, di titolo di formazione, acquisito in Paese comunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI DEL SISTEMA NAZIONALE
DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, ratificato dalla legge 15 novembre 2000, n. 364; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/92) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 decreto legislativo n. 115/92), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nelle sedute del 21 e febbraio 2007, indette ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/92;

Visto il decreto direttoriale datato 24 marzo 2007 (prot. n. 2989) che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 7 febbraio 2008 - prot. n. 8213 con la quale l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha fatto conoscere l'esito favorevole delle suddette misure compensative (tirocinio);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il seguente titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: diploma di oboe conseguito presso il Conservatorio di Musica «N. Paganini» di Genova il 3 ottobre 1996;

abilitazione all'insegnamento: «Diploma di Pedagogia Musicale» conseguito presso il Conservatorio di Musica della Svizzera italiana di Lugano il 2 giugno 2003;

posseduto dal cittadino italiano Fiorentini Davide nato a Genova il 7 febbraio 1975, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente di educazione musicale nelle scuole di istruzione secondaria nelle seguenti classi di concorso:

31/A Educazione musicale negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado;

32/A Educazione musicale nella scuola media.

1. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 2, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 5 marzo 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A02742

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 aprile 2008.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze», autorizzato con decreto 5 giugno 2006, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 5 giugno 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 137 del 15 giugno 2006, con il quale il Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze, ubicato in Firenze, via Orcagna n. 70 è stato autorizzato per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 31 marzo 2008, comunica di aver revisionato i metodi prova relativo all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 8 maggio 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 5 giugno 2006;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze, ubicato in Firenze, via Orcagna n. 7 è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidita' totale	Reg. CEE 2676/1990allegato 13, par. 5.2
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990allegato 14
Acido L-malico	Reg. CEE 2676/1990allegato 19
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990allegato 22, par. 2
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/1990allegato 25, par. 2.2
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/1990allegato 25, par. 2.3
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990allegato 9
Estratto non riduttore, Estratto secco netto	Reg. CEE 2676/1990allegato 4 + allegato 5 (Circ. MIPAF 17/03/2003)
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990allegato 4
Litio (> 0,2 mg/l)	DM 12/03/1986 GU n°161 14/07/1986 allegato XXX
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990allegato 1 + Reg. CE 355/2005, par. 4c (densimetria elettronica)
pH	Reg. CEE 2676/1990allegato 24
Piombo	Reg. CEE 2676/1990allegato 35
Saggio di stabilità	DM 12/03/1986 GU n°161 14/07/1986 allegato III
Sodio	Reg. CEE 2676/1990allegato 26
Solfati	Reg. CEE 2676/1990allegato 12
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990allegato 3 + Reg. CE 355/2005 par. 4c (densimetria elettronica)
Titolo alcolometrico volumico totale (> 0,1 % Vol)	Reg CE 1493/1999 allegato 2 p.to 3 + Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 355/2005 par. 4c (densimetria elettronica) + Reg. CEE 2676/1990 allegato 5
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990allegato 5, par. 3.1
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990allegato 5, par. 3.2
Zuccheri riduttori	MIP 36 rev. 0 2007

Roma, 10 aprile 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

08A02620

DECRETO 10 aprile 2008.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze», autorizzato con decreto 5 giugno 2006, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 5 giugno 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 138 del 16 giugno 2006, con il quale il Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze, ubicato in Firenze, via Orcagna n. 70 è stato autorizzato per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 31 marzo 2008, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativo all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 8 maggio 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 5 giugno 2006;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze, ubicato in Firenze, via Orcagna n. 70 è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CEE 796/2002 allegato X B met. A + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Polifenoli colorimetrici	MIP18 rev. 5 2007
Tocoferoli	MIP 22 rev. 4 2006

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

08A02621

DECRETO 10 aprile 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Astra - Innovazione e Sviluppo Srl - Agenzia per la Sperimentazione Tecnologia e la Ricerca Agroambientale Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 30 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 83 dell'11 aprile 2005 con il quale al laboratorio Astra - Innovazione e Sviluppo Srl - Agenzia per la sperimentazione tecnologia e la ricerca agroambientale Srl, ubicato in Faenza (Ravenna), via Tebano n. 45 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 28 marzo 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 8 maggio 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

Al laboratorio Astra - Innovazione e Sviluppo Srl - Agenzia per la Sperimentazione Tecnologia e la Ricerca Agroambientale S.r.l., ubicato in Faenza (Ravenna), via Tebano n. 45, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 maggio 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

ALLEGATO

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 15
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acido citrico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 17
Acido L-malico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 19
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 10
Alcol metilico	OIV MA-F-AS312-03-METHAN 2006 par 2
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25, par. 2.2
Caratteristiche cromatiche	Reg. CEE 2676/1990 allegato 40, par 1.4, par. 2
Cationi totali	Reg. CEE 2676/1990 allegato 42a
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Conduttività	Reg. CEE 2676/1990 allegato 42b
Diglucoside malvosidico (ibridi produttori diretti)	OIV MA-F-AS315-03-DIGMAL 2006 par. 2
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Etanolo	Reg. CEE 2676/1990 allegato 42c
Idrossimetilfurfurale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 42c, par. 3
Indice di Folin-Ciocalteu	Reg. CEE 2676/1990 allegato 41
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1, par. 5.2
Meso-inositolo, saccarosio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 42f
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Saggio di stabilità	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 Met. III
Sovrapressione	Reg. CEE 2676/1990 allegato 37bis + Reg. CE 1293/2005 allegato 2
Tenore zuccherino	Reg. CEE 2676/1990 allegato 2
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3, par. 5.2 (bilancia idrostatica) + Reg. CE 128/2004 allegato 4bis + Reg. CE 355/2005 allegato 3
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5, par. 3.2

08A02622

DECRETO 10 aprile 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Agenzia delle Dogane - Ufficio Dogane Roma 1 - Sezione operativa laboratorio chimico di Roma», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 13 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 2007 con il quale al laboratorio Agenzia delle Dogane - Ufficio Dogane Roma 1 - Sezione operativa laboratorio chimico di Roma, ubicato in Roma, via Mario Carucci n. 71 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 28 marzo 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 marzo 2008 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

Al laboratorio Agenzia delle Dogane - Ufficio Dogane Roma 1 - Sezione operativa laboratorio chimico di Roma, ubicato in Roma, via Mario Carucci n. 71, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 marzo 2012 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione stru-

mentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
2-glicerol-monopalmitato	Reg. CEE 2568/91 allegato VII + Reg. CE 702/2007
Acidità	Reg. CEE 2568/91 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/91 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Cere	Reg. CEE 2568/91 allegato IV + Reg. CEE 183/93 + Reg. CE 177/94 + Reg. CE 702/2007
Eritrodiolo e uvaolo	Reg. CEE 2568/91 allegato VI
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CE 796/2002 06/05/2002 All XB + Reg. CEE 2568/91 allegato X A + Reg. CEE 1429/1992
Isomeri trans	Reg. CEE 2568/91 allegato X A e X B + Reg. CEE 1429/92 punto 6
Numero di Iodio	Reg. CEE 2568/91 allegato XVI
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/91 allegato III
Steroli	Reg. CEE 2568/91 allegato V + Reg. CEE 183/1993
Triacilgliceroli con ECN 42	Reg. CEE 2568/91 allegato XVIII + Reg. CE 2472/1997
Valutazione organolettica oli d'oliva vergini	Reg. CEE 2568/91 allegato XII + Reg. CE 796/02

08A02623

DECRETO 10 aprile 2008.

Variazione della sede del laboratorio «Unione Italiana Vini Soc. Coop.», autorizzato con decreto 20 maggio 2003 e rinnovato con decreto 15 dicembre 2006, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 20 maggio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 127 del 4 giugno 2003, con il quale il laboratorio Unione Italiana Vini Soc. Coop., ubicato in Asti, via Massimo d'Azeglio n. 40, è stato autorizzato, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Visto il decreto 15 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2007, con il quale al laboratorio Unione Italiana Vini Soc. Coop., ubicato in Asti, via Massimo d'Azeglio n. 40, è stata rinnovata l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che in data 12 dicembre 2007, il predetto laboratorio ha comunicato di aver trasferito la propria sede sempre in Asti, Corso Alessandria n. 192;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare la sede del laboratorio Unione Italiana Vini Soc. Coop.;

Decreta:

Articolo unico

I decreti 20 maggio 2003 e 15 dicembre 2006, relativi all'autorizzazione e al rinnovo della stessa al laboratorio Unione Italiana Vini Soc. Coop., per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, è modificato nella sede, da via Massimo d'Azeglio n. 40 in Corso Alessandria n. 192.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

08A02624

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 1º aprile 2008.

Autorizzazione alla Banca Popolare di Bergamo S.p.A., all'emissione di assegni circolari.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art 49 del decreto legislativo n. 385 del 1º settembre 1993 che attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza della Banca Popolare di Bergamo S.p.A., con sede legale in Bergamo, piazza Vittorio Veneto n. 8 e con un capitale sociale di € 1.256.300.000;

Considerato che la banca detiene un patrimonio superiore al limite minimo di 25 milioni di euro e che sussistono le condizioni per un ordinato espletamento del servizio;

Autorizza

la Banca Popolare di Bergamo S.p.A. all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º aprile 2008

Il direttore generale: SACCOMANNI

08A02753

PROVVEDIMENTO 1° aprile 2008.

Autorizzazione alla Banca Popolare di Ancona S.p.A., all'emissione di assegni circolari.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art 49 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 che attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza della Banca Popolare di Ancona S.p.A., con sede legale in Jesi (Ancona), via Don A. Battistoni n. 4 e con un capitale sociale di € 122.343.580;

Considerato che la banca detiene un patrimonio superiore al limite minimo di 25 milioni di euro e che sussistono le condizioni per un ordinato espletamento del servizio;

Autorizza

la Banca Popolare di Ancona S.p.A. all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2008

Il direttore generale: SACCOMANNI

08A02754

PROVVEDIMENTO 1° aprile 2008.

Autorizzazione alla Banca Carime S.p.A., all'emissione di assegni circolari.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art 49 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 che attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza della Banca Carime S.p.A., con sede legale in Cosenza, viale Crati e con un capitale sociale di € 1.468.208.506;

Considerato che la banca detiene un patrimonio superiore al limite minimo di 25 milioni di euro e che sussistono le condizioni per un ordinato espletamento del servizio;

Autorizza

la Banca Carime S.p.A. all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2008

Il direttore generale: SACCOMANNI

08A02755

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 4 aprile 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Susa dell'Ufficio provinciale di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Torino in data 26 marzo 2008, prot. n. 8100/08, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Susa;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa della migrazione a sistema WEB del sistema informativo dei servizi di pubblicità immobiliare;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota prot. n. 331/08 del 27 marzo 2008;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio come segue: i giorni 25 e 26 marzo 2008 Regione Piemonte: Ufficio provinciale di Torino - Servizio di pubblicità immobiliare di Susa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 4 aprile 2008

Il direttore regionale: ORSINI

08A02550

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 8 aprile 2008.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il proprio decreto n. 601 del 12 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 2000, con il quale è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 83 del 13 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2001, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 1796 del 4 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 296 del 21 dicembre 2001, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 1038 del 23 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 2002, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 74 del 22 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 febbraio 2003, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 709 del 27 maggio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2003, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 2096 del 15 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 27 aprile 2005, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 9481 del 29 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 16 dicembre 2005, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 825 del 16 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2007, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto dell'Università del degli studi di Palermo;

Vista la delibera del Senato accademico del 22 gennaio 2008;

Vista la propria nota del 1° febbraio 2008 Prot. 10319, ricevuta in data 5 febbraio, con la quale è stata trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca la documentazione relativa alla modifica statutaria per l'acquisizione del parere prescritto dall'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;

Considerato che nei termini prescritti il suddetto Ministero non ha formulato alcun rilievo;

Decreta:

È emanata la seguente modifica allo statuto dell'Università degli studi di Palermo:

(Omissis).

Art. 14.

(Omissis).

6. Votano per l'elezione del rettore:

a. i professori straordinari, i professori di ruolo e fuori ruolo, gli incaricati stabilizzati, i ricercatori e gli assistenti r.e.;

b. soppresso;

c. i rappresentanti degli studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione e nei Consigli di facoltà;

d. i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nei Consigli di facoltà, nel Consiglio di amministrazione e nel Senato accademico con voto diretto;

e. una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo computata nella misura del 10% di tutto il personale tecnico-amministrativo in servizio alla data della elezione, da individuare mediante apposito procedimento elettorale. Tale rappresentanza è ridotta proporzionalmente in ragione del numero effettivo dei votanti del personale tecnico-amministrativo.

(Omissis).

Palermo, 8 aprile 2008

Il rettore: SILVESTRI

08A02628

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER I DIRITTI E LE PARI OPPORTUNITÀ

Finanziamento di progetti finalizzati a rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere - Anno 2008.

1. *Contesto e inquadramento normativo.*

L'elaborazione e l'attuazione di un Piano d'azione per il contrasto della violenza sessuale e di genere si inserisce nell'ambito dell'azione del Governo e, in particolare, del Ministro per i diritti e le pari opportunità volta alla promozione e alla tutela dei diritti fondamentali della persona e dell'uguaglianza fra le persone in accordo con gli obblighi assunti a livello internazionale, europei e nazionali e in particolare:

□ Patto internazionale sui diritti civili e politici; ratificato il 15 dicembre 1978;

□ Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali ratificato il 15 dicembre 1978;

□ Convenzione internazionale per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, ratificata il 4 febbraio 1976;

□ Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, ratificata nel 1985 e il protocollo opzionale ratificato il 22 dicembre 2000;

□ La Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia ratificata il 5 settembre 1991;

□ Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne, adottata il 20 dicembre 1993 che considera violenza tutte le forme di aggressioni fisiche, sessuali o psicologiche a danno delle donne;

□ Statuto di Roma di istituzione della Corte penale internazionale del 17 luglio 1998, ratificato dall'Italia il 26 luglio 1999. Comprende le disposizioni in materia di protezione di donne e minori contro varie forme di violenze, specificate e elencate in vari articoli;

□ Convenzione internazionale contro il crimine organizzato transnazionale, ratificato il 2 agosto 2006;

□ Convenzione internazionale per i diritti delle persone disabili del 13 dicembre 2006, firmata dall'Italia il 30 marzo 2007 non ancora entrata in vigore;

□ Il trattato di Amsterdam del 1º maggio 1999;

□ La Carta Europea dei diritti fondamentali del 2000;

□ Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre 1950, ratificata dall'Italia il 26/10/1955;

□ La Raccomandazione Rec (2002)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla protezione delle donne dalla violenza adottata il 30 aprile 2002;

□ Convenzione del Consiglio d'Europa per combattere la violenza contro le donne e per la lotta contro la tratta degli esseri umani del 16 maggio 2005;

□ Consiglio d'Europa, Raccomandazione 1450 (2000) sulla violenza contro le donne in Europa;

□ Consiglio d'Europa. Risoluzione 1212 (2000) sullo stupro durante i conflitti armati;

□ Consiglio d'Europa. Risoluzione 1247 (2001) sulle mutilazioni genitali femminili;

□ Consiglio d'Europa. Raccomandazione 1523 (2001) sulla schiavitù domestica;

□ Consiglio d'Europa. Raccomandazione 1555 (2002) sull'immagine della donna nei media;

□ Consiglio d'Europa. Raccomandazione 1582 (2002) sulla violenza domestica contro le donne;

□ Consiglio d'Europa. Risoluzione 1327 (2003) sui cosiddetti «crimini d'onore»;

□ Consiglio d'Europa. Raccomandazione 1663 (2004) sulla schiavitù domestica»;

□ Consiglio d'Europa. Raccomandazione 1681 (2004) sulla campagna per combattere la violenza domestica contro le donne;

□ Consiglio d'Europa. Raccomandazione 1723 (2005) sui matrimoni forzati e sui matrimoni in età minorile;

□ Consiglio d'Europa. Raccomandazione 11 (2000) del Comitato dei Ministri agli Stati membri sull'azione contro il traffico di esseri umani per sfruttamento sessuale..

L'art. 19, comma 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006, ha istituito il «Fondo per le politiche relative ai diritti e le pari opportunità».

L'art. 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha incrementato di 40 milioni di euro il sopraccitato fondo per gli anni 2007, 2008 e 2009 ed ha previsto l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità di un fondo denominato «Fondo nazionale contro la violenza sessuale di genere», destinato in quota parte ad un piano d'azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere. In particolare, il piano d'azione nazionale rappresenta lo strumento per elaborare e sviluppare la strategia nazionale di prevenzione e contrasto della violenza, nonché di protezione, tutela e reinserimento delle vittime;

Gli assi strategici della politica nazionale sono:

□ La prevenzione ed il contrasto della violenza sessuale e di genere a danno di adulte, minori, persone di diverso orientamento sessuale, disabili e migranti;

□ L'individuazione delle varie forme di violenza, la valutazione del loro impatto sociale, economico e culturale e lo sviluppo dei meccanismi di informazione e sensibilizzazione sul fenomeno e la sua complessità;

□ La protezione delle vittime anche attraverso interventi normativi se necessari;

□ La sensibilizzazione e l'informazione sull'uguaglianza e il contrasto delle discriminazioni.

Particolare priorità è data all'integrazione tra le azioni dei vari soggetti pubblici e privati a livello locale in materia di prevenzione e contrasto alla violenza sotto tre profili d'intervento:

□ misure di sensibilizzazione e prevenzione contro la violenza sessuale e di genere e le discriminazioni;

□ misure per la tutela, la protezione delle vittime che prevedono interventi anche a favore dei minori attraverso una rete di servizi dotati di personale specializzato e in grado di affrontare sia problemi immediati che problemi di medio e lungo termine;

□ misure per il reinserimento sociale ed economico delle vittime attraverso una rete di servizi dotati di personale specializzato e in grado di affrontare sia problemi immediati che problemi di medio e lungo termine.

Il decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità del 13 giugno 2007 ha ripartito il fondo per le politiche relative ai diritti e le pari opportunità in diverse aree di intervento, tra le quali: azioni antidiscriminatorie, diritti umani e civili, azioni di pari opportunità e diritti sociali.

Il decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità del 16 maggio 2007 ha destinato al «Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere» per l'anno 2007 una quota di euro 3.000.000.

Con successivo decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità emanato il 3 agosto 2007 di concerto con il Ministro della salute, il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro del lavoro e il Ministro per la famiglia sono stati stabiliti i criteri di ripartizione del citato «Fondo» destinando una quota di 2.200.000 euro per l'anno 2007 al Piano nazionale d'azione.

Con il presente avviso si intende proseguire ed ampliare le azioni di sistema già avviate con il precedente «Avviso per il finanziamento di progetti finalizzati a rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto della violenza di genere», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 2007, n. 284.

2. *Oggetto e obiettivo strategico dell'avviso.*

L'obiettivo strategico di questo avviso pubblico è di promuovere ed incentivare un approccio programmato e di sistema nel settore della prevenzione e del contrasto di tutte le forme di violenza sessuale e di genere e della tutela e reinserimento delle vittime.

La particolare complessità della violenza di genere sta nelle sue varie manifestazioni, nei vari livelli di vulnerabilità e nella diversità territoriale e sociale in cui si esprime. Questa complessità determina la necessità di una maggiore collaborazione tra gli attori istituzionali e gli attori privati coinvolti: lo scambio, la concertazione e l'integrazione rappresentano elementi strategici per rendere efficace ed efficiente l'intervento.

Saranno finanziate azioni volte a progettare e/o sviluppare e consolidare reti territoriali fra vari attori pubblici e privati per la definizione di strategie, azioni ed interventi integrati, pluridisciplinari e inter-settoriali, in materia di contrasto, di prevenzione della violenza e di protezione e reinserimento delle vittime.

In particolare nelle azioni dovranno essere coinvolti soggetti pubblici e del privato sociale, quali ad es. servizi sanitari, servizi sociali; forze dell'ordine; servizi educativi, consulenti legali e psicologici, associazioni del privato sociale, ecc., al fine di consentire la creazione e/o sviluppo-qualificazione di reti sostenibili di prevenzione e contrasto a tutte le forme di violenze di genere sulle donne, i minori, le persone di diverso orientamento sessuale, tenendo conto delle categorie particolarmente vulnerabili quali i disabili, anziane, migranti e donne appartenenti a minoranze etniche, ecc.

I progetti proposti devono avere valenza territoriale intercomunale e/o interprovinciale e/o interregionale. Possono avere valenza comunale nei soli casi di comuni capoluogo di provincia. Saranno considerati prioritari gli interventi che coinvolgono più ambiti professionali, più settori istituzionali e più livelli territoriali.

Le proposte progettuali devono essere caratterizzate dalla innovatività, sperimentalità e trasversalità settoriale ed avere caratteristiche di trasferibilità in territori e contesti diversi.

3. *Obiettivi specifici e azioni ammissibili.*

1. Comprendere ed approfondire per intervenire: sensibilizzare, informare e specializzare i vari attori territoriali coinvolti attraverso giornate di studio e seminari di approfondimento per affrontare le complessità del fenomeno della violenza di genere e la complessità delle azioni di contrasto e di protezione, le buone prassi in Italia e all'estero, i sistemi di protezione esistenti in Europa ed in Italia coinvolgendo esperti e consulenti di varie discipline. Particolare attenzione dovrà essere data alle forme di violenza meno visibili: come la violenza in ambito familiare, gli abusi sessuali sui minori, la violenza nelle relazioni affettive compreso lo stalking, le violenze psicologiche e fisiche rivolte a migranti e a donne appartenenti alle minoranze etniche e culturali (matrimoni forzati, mutilazioni, ricatti e minacce), le violenze subite dalle donne anziane, dalle persone di diverso orientamento sessuale e infine dalle disabili e malate croniche.

2. Preparare e adattare i ruoli e le persone: sviluppare e sperimentare strumenti metodologici, formativi e valutativi innovativi per sostenere e sviluppare una rete di attori territoriali di varie culture organizzative e professionali al fine dell'elaborazione di obiettivi, strategie e metodologie di lavoro condivise per la prevenzione della violenza di genere e la tutela delle vittime.

3. Preparare e adattare le organizzazioni: sviluppare e sperimentare standard e procedure per i processi inter-organizzativi e inter-settoriali indispensabili per il governo della rete considerando le varie fasi dell'intervento, i diversi destinatari e beneficiari nonché le multiple interazioni delle varie competenze in campo a livello regionale e/o provinciale e/o locale;

4. Scambio e trasferibilità delle buone prassi: rafforzare le capacità territoriali attraverso la rilevazione, l'analisi,la valutazione e lo scambio delle esperienze territoriali e delle buone prassi esistenti in Italia ed in Europa con particolare attenzione alla violenza in ambito famigliare e nelle relazioni affettive.

I progetti proposti devono comprendere minimo 2 e massimo 3 delle azioni sopraelencate.

I progetti dovranno prevedere un comitato di pilotaggio costituito da consulenti ed esperti con comprovata competenza ed esperienza nelle discipline del progetto ed esterni alle organizzazioni proponenti.

Il Comitato di pilotaggio avrà i compiti di discutere, concordare ed approvare il programma tecnico, proporre eventualmente contenuti specifici, monitorare e approvare la realizzazione delle varie fasi di implementazione del progetto.

Il Comitato di pilotaggio deve essere convocato almeno tre volte: all'avvio del progetto, prima dell'avvio delle attività tecniche da realizzare alla fine del progetto.

4. *Risorse programmate.*

L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di cui al presente avviso è di euro 3.500.000 a valere sul «Fondo per le politiche relative ai diritti e le pari opportunità», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, ai sensi dell'art. 19, comma 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006.

Il contributo per ogni progetto proposto non può superare 150.000 euro.

Il contributo potrà coprire le spese fino al 80% del costo totale del progetto. Il proponente, pertanto, dovrà garantire un cofinanziamento almeno pari al 20% del totale.

5. *Durata dei progetti.*

Ai fini del presente avviso saranno ammessi alla valutazione progetti della durata massima di 18 mesi a decorrere dalla data dell'atto di concessione del finanziamento.

6. *Soggetti proponenti.*

I soggetti proponenti non dovranno aver già beneficiato, né in qualità di soggetto capofila né di partner, dei contributi precedentemente erogati a valere sull'«Avviso per il finanziamento di progetti finalizzati a rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto della violenza di genere», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 2007, n. 284.

I soggetti proponenti dovranno presentare i loro progetti in forma associata (ATI/ATS, consorzi, ecc) tra una pluralità di attori delle istituzioni pubbliche e private competenti in materia, fermo restando che sarà considerato soggetto proponente e, in quanto tale, responsabile nei confronti dell'amministrazione, della realizzazione dell'intero progetto, l'ente individuato, dai componenti il partenariato, quale soggetto capofila.

Non saranno ammessi proponenti con un partenariato che non comprende almeno due enti pubblici e due organismi del privato sociale.

La realizzazione delle attività progettuali dovrà essere svolta necessariamente dal soggetto proponente capofila e dai suoi partners, non essendo ammesso l'affidamento a soggetti terzi delle attività medesime. Una deroga a tale divieto sarà possibile solo in relazione a consulenti esterni esperti e contributi specialistici per i quali l'ente non disponga di professionalità interne adeguate; tale circostanza dovrà essere descritta nella scheda di progetto.

Ogni soggetto, sia in qualità di capofila che di partner, pena inammissibilità delle relative domande, potrà presentare un solo progetto.

7. *Presentazione delle domande.*

I soggetti proponenti dovranno presentare i progetti utilizzando unicamente la modulistica allegata al presente avviso, disponibile sul sito Internet http:// www.pariopportunità.gov.it

I progetti dovranno pervenire, pena l'esclusione, in una busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno:

- intestazione del mittente;
- intestazione dell'amministrazione procedente: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, largo Chigi n. 19 - 00187 Roma;
- la dicitura: «Avviso per il finanziamento di progetti finalizzati a rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto della violenza di genere».

I progetti dovranno essere presentati, pena l'esclusione, a mano, ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo corriere entro e non oltre il termine perentorio indicato al successivo paragrafo 9. al seguente indirizzo:

Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, largo Chigi n. 19 - 00187 Roma - IV piano, Stanza n. 4083.

La data di presentazione della documentazione è stabilita e comprovata dal timbro apposto dal Dipartimento per i diritti e le pari opportunità. Nel caso di invio tramite raccomandata, ai fini del rispetto del termine di cui al successivo paragrafo 9, non fa fede il timbro postale di spedizione, ma la data di ricevimento da parte dell'amministrazione.

I progetti presentati a mano ovvero a mezzo corriere dovranno essere consegnati unicamente presso la segreteria del Capo del dipartimento .

Il plico dovrà contenere la seguente documentazione in originale:

- domanda di ammissione al finanziamento (allegato A) e altra documentazione indicata al successivo paragrafo 10;
- scheda di progetto (allegato B);
- piano finanziario (allegato C);

Il plico dovrà inoltre contenere 2 copie delle schede di cui agli allegati A, B, C.

8. *Termine di presentazione dei progetti.*

I progetti dovranno essere presentati entro le ore 12,00 del quarantacinquesimo giorno, naturale e consecutivo, dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il su-indicato termine, qualora coincidente con un giorno non lavorativo, si intende differito al primo giorno non festivo immediatamente successivo.

9. *Requisiti di ammissibilità.*

I soggetti proponenti dovranno presentare a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1) autocertificazione avente per oggetto il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti del presente avviso;

2) domanda di ammissione al finanziamento, redatta secondo l'allegato modello a, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità di quest'ultimo in corso di validità;

3) copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo (solo soggetti privati);

4) dichiarazione del legale rappresentante circa l'insussistenza, nei confronti propri e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, corredata da un elenco contenente le generalità complete dei componenti dei succitati organi (solo soggetti privati);

5) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa (ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) dal legale rappresentante che attesti:

☐ che l'ente non si trova in stato di fallimento, liquidazione o situazioni equivalenti e che non sono pendenti domande di concordato né di amministrazione controllata;

☐ che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori (solo soggetti privati);

☐ che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse (solo soggetti privati);

6) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 resa dal legale rappresentante, dalla quale risulti che il progetto non forma oggetto di altri finanziamenti da parte di pubbliche amministrazioni;

7) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 resa dal legale rappresentante, con cui si attesta di non aver presentato altro progetto sul presente avviso;

8) lettere di adesione, intese, accordi con cui i soggetti partners esprimono la volontà di partecipare al progetto, specificando le modalità di partecipazione;

9) la dichiarazione con cui i soggetti partners attestano la forma di partenariato prescelta (ATI, ATS, consorzi etc), il soggetto capofila, la volontà di costituire formalmente tale partenariato in caso di finanziamento del progetto;

10) la dichiarazione con cui tutti i soggetti proponenti (capofila e partner) attestano di non aver beneficiato dei contributi precedentemente erogati a valere sull'«Avviso per il finanziamento di progetti finalizzati a rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto della violenza di genere», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 2007, n. 284.

La domanda di cui al punto 2 e la dichiarazione di cui al punto 9 dovranno essere sottoscritte congiuntamente dai rappresentanti legali di tutti i partners; la documentazione di cui ai punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dovrà essere prodotta da tutti i componenti.

10. *Cause di inammissibilità.*

Saranno considerate inammissibili ed escluse, come tali, dalla valutazione le proposte progettuali:

a) redatte su supporti cartacei diversi dagli allegati al presente avviso;

b) in cui gli allegati risultino non compilati o incompleti;

c) presentate da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati al precedente paragrafo 6;

d) in cui gli esperti e i consulenti membri del comitato di pilotaggio risultino interni all'organizzazione del soggetto proponente o dei suoi partners;

e) in cui gli esperti e i consulenti del comitato di pilotaggio risultino coinvolti in qualità di promotori, esperti, membri del Comitato di pilotaggio in altri progetti presentati nell'ambito di questo avviso;

f) i cui partner risultino presenti in più progetti;

g) che prevedano una durata superiore al limite massimo indicato al precedente paragrafo 5;

h) che prevedano un finanziamento superiore all'importo massimo concedibile (150.000 euro);

i) che richiedano un finanziamento superiore all'80% del costo complessivo del progetto;

j) che prevedano spese generali di ammontare superiore al 10% del costo complessivo del progetto;

k) che prevedano spese per il coordinamento e la segreteria di progetto di ammontare superiore al 10% del costo complessivo del progetto.

l) il cui cofinanziamento da parte del proponente non è costituito in via esclusiva dall'apporto monetario;

m) prive della firma del legale rappresentante, ove esplicitamente richiesta;

n) pervenuti all'amministrazione destinataria oltre il termine di cui al precedente paragrafo 8;

o) pervenute senza plico ovvero in plico non rispondente alle indicazioni di cui al precedente paragrafo 7;

p) prive di uno o più documenti elencati al precedente paragrafo 9;

q) prive di uno o più requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 9.

L'esclusione per taluna delle cause di cui al presente paragrafo - sarà comunicata al soggetto proponente.

L'istruttoria di ammissibilità verrà eseguita a cura della commissione di valutazione di cui al punto successivo.

11. *Valutazione dei progetti.*

Per la valutazione delle proposte progettuali pervenute sarà istituita una apposita commissione.

Tutte le proposte ammissibili saranno esaminate secondo i criteri di selezione seguenti:

1. valutazione della qualità della proposta: punti max 40:

○ pertinenza e conformità della proposta sia all'obiettivo sia all'oggetto dell'avviso di cui al paragrafo 2;

○ qualità e pertinenza del partenariato: coerenza della scelta degli attori, inter-settorialità, inter-territorialità e conformità all'obiettivo e oggetto dell'avviso di cui al paragrafo 2;

○ chiarezza e fattibilità delle attività, della metodologia e del calendario proposto;

◦ qualità del piano per la visibilità e pubblicizzazione delle azioni previste e dei risultati ottenuti;

◦ caratteristiche di innovatività e trasferibilità e sostenibilità del progetto;

◦ qualità dei meccanismi di monitoraggio e di valutazione finale;

2. Capacità operativa: punti max 20:

◦ qualità delle esperienze realizzate relative alle tematiche oggetto dell'avviso e alle azioni proposte;

◦ adeguatezza delle modalità operative ed organizzative proposte dell'intervento;

3. Qualità delle competenze e qualifiche professionali del personale: punti max 30:

◦ qualità delle competenze tecniche del comitato di pilotaggio;

◦ qualità della professionalità del personale tecnico proposto per la realizzazione delle attività;

4. Rapporto costi/benefici: punti max 10.

Coerenza dei costi previsti con gli obiettivi, l'incidenza dell'intervento, i risultati attesi.

Non saranno ammessi a finanziamento i progetti che non raggiungeranno il punteggio minimo di 60.

A conclusione dell'istruttoria la commissione incaricata stabilisce la graduatoria finale dei progetti, che verrà approvata con decreto del capo dipartimento per i diritti e le pari opportunità.

La graduatoria conterrà l'elenco dei progetti, in ordine decrescente di punteggio attribuito dalla commissione di valutazione, finanziabili fino ad esaurimento delle risorse.

Nel caso in cui due o più progetti conseguano il medesimo punteggio ed occupino nella graduatoria una posizione tale da non permettere l'ammissione al finanziamento di tutti i progetti con pari punteggio, l'ordine di posizione nella graduatoria sarà determinato tramite sorteggio. Dell'approvazione della graduatoria verrà data comunicazione a tutti i soggetti proponenti. L'elenco dei progetti finanziati sarà pubblicato sul sito internet http://www.pariopportunità.gov.it.

12. *Modalità di erogazione.*

Il contributo verrà assegnato in due tranche: la prima a titolo di anticipo, pari al 50% del totale, e dietro presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa; il restante 50% verrà erogato a saldo, in seguito alla presentazione di fattura o nota di debito e relazione sulle attività realizzate, alla verifica da parte del dipartimento della loro corretta realizzazione ed al controllo della documentazione di spesa di cui al punto 14.

Le spese effettivamente sostenute e documentate dovranno essere comprensive della quota di cofinanziamento a carico del proponente.

13. *Limiti di esigibilità delle spese.*

Il piano finanziario dovrà essere redatto utilizzando esclusivamente l'allegato C.

1. L'ammontare minimo del cofinanziamento, da parte del soggetto proponente, sarà pari al 20%, da intendersi esclusivamente come apporto monetario.

2. Nell'ambito delle spese per le risorse umane (personale dipendente, consulenti esterni, ecc.), i costi relativi al coordinamento ed alla segreteria di progetto non potranno superare globalmente il 10% del costo complessivo del progetto.

3. Non saranno riconosciute eligibili le spese rientranti nell'ambito delle attività di promozione del progetto che prevedono la costruzione ex novo di siti web.

4. Le spese generali non possono eccedere il 10% del costo complessivo del progetto

14. *Procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti.*

I progetti dovranno essere avviati, inderogabilmente, pena la revoca del finanziamento, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta registrazione della convenzione presso i competenti organi di controllo e concludersi nei tempi stabiliti. Eventuali proroghe del termine finale potranno essere concesse, sino ad un massimo di sei mesi, in presenza di cause imprevedibili e non imputabili al soggetto attuatore, che impediscano la realizzazione del progetto nei tempi programmati.

I soggetti titolari dei progetti possono proporre adeguamenti o modificazioni motivati rispetto al progetto iniziale, che non ne alterino l'impostazione e le finalità, da sottoporre alla preventiva approvazione da parte dell'amministrazione.

Eventuali variazioni compensative tra le singole macrovoci di spesa contemplate nel piano finanziario dovranno essere evidenziate all'atto della presentazione della rendicontazione e della relazione finali di cui al presente paragrafo, precisandone le motivazioni.

Le variazioni compensative che comportano uno scostamento eccedente il 20% della singola macrovoce di spesa dovranno essere previamente autorizzate dal Ministero, su richiesta motivata del soggetto proponente.

Entro quarantacinque giorni dalla conclusione delle attività progettuali, il soggetto attuatore dovrà presentare la sotto-indicata documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante:

□ relazione finale, redatta secondo la modulistica che sarà fornita dall'amministrazione procedente;

□ rendicontazione finale, redatta coerentemente all'impostazione del piano finanziario;

□ elenco dei giustificativi delle spese sostenute, distinto per macrovoci di spesa;

I giustificativi delle spese sostenute in esecuzione delle attività progettuali dovranno essere conservati e resi disponibili all'amministrazione fino a due anni dalla conclusione del progetto.

I soggetti attuatori dovranno presentare, a metà del periodo contrattuale, una relazione intermedia sullo stato di attuazione del progetto, corredata da un prospetto recante l'indicazione delle spese sostenute nel periodo di riferimento e redatto coerentemente con l'impostazione del piano finanziario; la suddetta relazione dovrà essere consegnata entro 30 giorni dal termine indicato.

15. *Utilizzo del logo del Dipartimento per i diritti e le pari opportunità.*

Dall'assegnazione del finanziamento statale discende l'obbligo per il soggetto attuatore di utilizzare il logo ufficiale del Dipartimento per i diritti e le pari opportunità con la dicitura «Progetto finanziato dal Dipartimento per i diritti e le pari opportunità» sulla documentazione informativa, compresi i siti internet, i seminari ed i convegni connessi all'attività di promozione del progetto.Il predetto logo sarà fornito dall'amministrazione procedente all'avvio delle attività.

Il materiale informativo suddetto dovrà essere messo a disposizione dell'amministrazione, anche su supporto informatico, ai fini della eventuale diffusione attraverso il sito istituzionale.

16. *Principio di non discriminazione.*

I principi di parità di genere, di pari opportunità per tutti e di non discriminazione, in considerazione della loro valenza trasversale, dovranno informare tutti gli interventi finanziati attraverso l'impiego di modalità atte a superare gli ostacoli che impediscono di fatto il pieno esercizio dei diritti riconosciuti in materia di tutela contro tutte le forme di discriminazioni dall'ordinamento giuridico italiano.

17. *Altre informazioni.*

I soggetti interessati potranno inviare quesiti per posta elettronica all'indirizzo di seguito indicato non oltre 21 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione dei progetti, indicando nella rubrica «Oggetto» il/i paragrafo/I dell'avviso sul quale si intende avere più informazioni: email: fondonazionaleviolenza-2007@governo.it

Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet: www.pariopportunità.gov.it.

18. *Responsabile del procedimento.*

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa. Maria Gabriella Colombi del Dipartimento per i diritti e le pari opportunità.

Allegato A

FAC-SIMILE

Domanda di candidatura

LA PRESENTE DOMANDA E' PARTE INTEGRANTE DELL'AVVISO E NON PUO' ESSERE MODIFICATA. QUALORA SI NECESSITI DI MAGGIORE SPAZIO PER ALCUNE VOCI, E' POSSIBILE UNICAMENTE AGGIUNGERE DELLE RIGHE ALL'INTERNO DELLE TABELLE.

Domanda N°: (Spazio riservato al Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità)	

Soggetto capofila del progetto:

Il sottoscritto (nome e cognome): ________________________

In qualità di legale rappresentante di (ragione sociale):________________

Natura giuridica:________________________

Sede legale:________________________

Codice fiscale________________________

Indirizzo, tel., Fax, e-mail ________________________

Altri partner

Il sottoscritto (nome e cognome): ________________________

In qualità di legale rappresentante di (ragione sociale):________________

Natura giuridica:________________________

ALLEGATO B

FAC SIMILE

FORMULARIO PER PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

IL PRESENTE FORMULARIO E' PARTE INTEGRANTE DELL'AVVISO E NON PUO' ESSERE MODIFICATO. QUALORA SI NECESSITI DI MAGGIORE SPAZIO PER ALCUNE VOCI, E' POSSIBILE UNICAMENTE AGGIUNGERE DELLE RIGHE ALL'INTERNO DELLE TABELLE.

1. Titolo del progetto

2. Titolo corto del progetto/acronimo

3. Durata del progetto

(indicare la data di inizio e di fine del progetto)

Durata Data inizio Data fine	Mesi________________ ________/______/2008 ________/______/2009

4. Territorio/territori di attuazione del progetto

(presentazione del/dei territorio/i e del contesto in cui si inserisce il progetto. Evidenziare la valenza territoriale intercomunale, o comunale nei soli casi di capoluoghi di provincia, e/o interprovinciale e/o interregionale; Max: 1000 caratteri)

21. CALENDARIO ATTIVITA' DEL PROGETTO

Mesi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Progettazione																		
Descrizione attività																		
Riunione Comitato di pilotaggio																		
Presentazione risultati																		

RAPPORTI DI ATTIVITA'	Anno 1												Anno 2					
Mesi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Rapporto tecnico intermedio																		
Rapporto finale																		

ALLEGATO C

AVVISO
PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE

IL PRESENTE MODULO NON PUO' ESSERE IN ALCUNA SUA PARTE MODIFICATO.

Titolo del progetto: ______________________________

Soggetto proponente: ______________________________

Voce di spesa

Personale		*Euro*	*% sul totale progetto (2)*
Coordinamento del progetto (1)	Totale ore		
	Costo medio orario		
	Totale coordinamento		
Consulenze/supervisioni	Totale ore		
	Costo medio orario		
	Totale cons./sup.		
Formatori	Totale ore		
	Costo medio orario		
	Totale formatori		
Esperti	Totale ore		
	Costo medio orario		
	Totale esperti		
Personale di segreteria del progetto e personale amministrativo (1)	Totale ore		
	Costo medio orario		
	Totale personale di segreteria		
	Totale personale		
Materiali e attrezzature			
Acquisto / noleggio / leasing	Totale		
Manutenzione	Totale		
	Totale materiali e attrezzature		
Costi generali (max 10%)			
Affitto locali (*specificare*)	Totale		
Materiale di consumo	Totale		
Spese di manutenzione	Totale		
Spese utenze (*specificare*)	Totale		
Spese amministrative	Totale		
Spese di trasporto, alloggio del personale	Totale		
	Totale costi generali		
Spese di produzione e divulgazione materiale			
	Totale materiale divulgativo		
TOTALE GENERALE			

(1) I costi relativi al coordinamento e al personale di segreteria del progetto non possono superare globalmente il 10% del costo complessivo del progetto.
(2) Nella voce "% sul totale del progetto" va riportato il costo in valore percentuale sul costo totale in %.

08A02698

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della Convenzione internazionale contro il *doping* nello sport, con allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005.

A seguito dell'emanazione della legge 26 novembre 2007, n. 230 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007, che ha autorizzato la ratifica, si è provveduto a depositare, in data 27 febbraio 2008, lo strumento di ratifica della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005.

Ai sensi dell'art. 37, comma 2, la convenzione sunnominata è entrata in vigore il giorno 1° aprile 2008.

08A02637

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 27 marzo 2008 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Liliana Mosca, Console onorario della Repubblica del Madagascar in Napoli».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 7 aprile 2008 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Narcisa De Los Angeles Soria Valencia, Console generale della Repubblica dell'Ecuador in Milano».

08A02638

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti gli enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il comune di Roccamonfina (Caserta) con deliberazione n. 9 del 28 maggio 2004, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato testo unico si è provveduto, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune, alla nomina del commissario straordinario di liquidazione, con decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 2004, nella persona del dottor Francesco Giovanni Viti.

Sopraggiunti impegni di lavoro non hanno consentito il dott. Francesco Giovanni Viti di svolgere il proprio incarico e pertanto lo stesso ha rassegnato le proprie dimissioni in data 23 febbraio 2007.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 marzo 2008 il dottor Augusto Gomez De Ayala è stato nominato ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dottor Francesco Giovanni Viti.

08A02720

Abilitazione all'Organismo SGS Italia S.p.a., ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento del Vice capo dipartimento vicario - Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco datato 9 aprile 2008, l'Organismo «SGS Italia S.p.a.» con sede in Milano - via O. Gozzi n. 1/A, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto Ministeriale 9 maggio 2003 n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di prefabbricati in calcestruzzo, come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet: www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione Incendi - Ultime novità».

08A02606

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Definizione delle graduatorie relative all'assegnazione dei nuovi punti del gioco del Lotto per l'anno 2007

Con decreti dirigenziali del 15 aprile 2008 sono state definite le graduatorie relative all'assegnazione di nuovi punti di raccolta del gioco del Lotto per l'anno 2007.

I citati decreti sono affissi negli albi degli uffici regionali dei Monopoli di Stato competenti per territorio nonchè pubblicati, ai fini della consultazione, sul sito www.aams.it

08A02715

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Revoca del decreto 11 febbraio 2008 e modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «G.B.L. Fiduciaria S.p.A.», in Milano.

Con decreto direttoriale 31 marzo 2008, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, è stato revocato il decreto direttoriale 11 febbraio 2008. Con il medesimo provvedimento l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto direttoriale 9 aprile 2004, modificato in data 20 febbraio 2007, alla «G.B.L. Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Milano, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle imprese 04156340962, è stata modificata per quanto concerne l'ambito operativo consentito, limitato allo svolgimento della sola attività fiduciaria, e relativamente alla forma giuridica, variata da «S.R.L.» a «S.P.A.».

Conseguentemente la Società «G.B.L. Fiduciaria S.p.A.» deve intendersi autorizzata all'esercizio della sola attività fiduciaria.

08A02752

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Iscrizione della «Kartoum International Community School» Kartoum - Sudan, nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee al rilascio del diploma di baccellierato internazionale.

Con decreto del direttore generale 7 aprile 2008 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 la seguente istituzione scolastica: della «Khartoum International Community School» - Khartoum - Sudan.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

08A02607

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dinalgen» soluzione iniettabile.

Estratto provvedimento n. 82 del 31 marzo 2008

Specialità medicinale per uso veterinario DINALGEN soluzione iniettabile:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 103700011;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103700023;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103700035;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103700047.

Titolare A.I.C: Esteve S.p.a. con sede in Milano, via Ippolito Rosellini 12 - codice fiscale 07306141008.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, n. 42.a.2 - Modifica validità dopo prima apertura (estensione).

Si autorizza la modifica della validità dopo prima apertura del confezionamento primario del prodotto finito pari a ventotto giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A02530

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Equiprofen» soluzione iniettabile.

Estratto provvedimento n. 81 del 31 marzo 2008

Specialità medicinale per uso veterinario EQUIPROFEN soluzione iniettabile:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 103732018;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103732020;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103732032;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 1037 32044.

Titolare A.I.C.: Esteve S.p.a. con sede in Milano, via Ippolito Rosellini 12 - codice fiscale 07306141008.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, n. 42.a.2 - Modifica validità dopo prima apertura (estensione).

Si autorizza la modifica della validità dopo prima apertura del confezionamento primario del prodotto finito pari a ventotto giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A02531

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dinital» soluzione iniettabile.

Estratto provvedimento n. 80 del 31 marzo 2008

Specialità medicinale per uso veterinario DINITAL soluzione iniettabile:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 103616013;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103616025;

flacone da 100ml - A.I.C. n. 103616037;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103616049.

Titolare A.I.C.: Esteve S.p.a. con sede in Milano, via Ippolito Rosellini 12 - codice fiscale 07306141008.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, n. 42.a.2 - Modifica validità dopo prima apertura (estensione).

Si autorizza la modifica della validità dopo prima apertura del confezionamento primario del prodotto finito pari a ventotto giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A02532

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi per uso veterinario «Deccox 6».

Estratto provvedimento n. 79 del 27 marzo 2008

Premiscela per alimenti medicamentosi DECCOX 6.

Confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102450018;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102450020;

Titolare A.I.C.: Alpharma S.A.R.L. con sede in Antony Cedex (Francia) rappresentata in Italia dalla Filozoo S.r.l. con sede in Carpi (Modena) via del Commercio 28/30 - codice fiscale 02770840367.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, n. 42.a.2 - inserimento validità dopo prima apertura.

Si autorizza la validità dopo la prima apertura del confezionamento primario pari ad un mese.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuata entro centottanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A02533

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Pneumodog».

Estratto provvedimento n. 78 del 27 marzo 2008

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica PNEUMODOG soluzione iniettabile, nella confezione:

10 flaconi da i ml cad. - A.I.C. n. 101326015.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Variazione tipo II: aggiunta di un sito di produzione e rilascio lotti del prodotto finito.

È autorizzata la variazione Tipo II della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto concernente l'aggiunta del sito Merial Laboratoire de Porte des Alpes - Saint Priest (Francia) per la produzione del prodotto finito e rilascio lotti, oltre al sito attualmente autorizzato.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A02534

Ripristino della validità dell'autorizzazione ad eseguire analisi chimiche di acque minerali da parte del «Laboratorio Multisito» - Dipartimenti provinciali di Perugia e Terni.

Con decreto direttoriale 14 aprile 2008, n. 3838, è stata ripristinata la validità dei decreti di autorizzazione ad eseguire analisi chimiche rilasciati ai laboratori ARPA Umbria - Dipartimento provinciale di Perugia e Dipartimento provinciale di Terni, ora unificati in un unico laboratorio denominato «Laboratorio Multisito».

08A02714

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pravastatina Jet Generici»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 848 del 9 aprile 2008

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PRAVASTATINA JET GENERICI, nelle forme e confezioni: «20 mg compresse» 30 compresse; «40 mg compresse» 28 compresse.

Titolare A.I.C.: Jet Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Mario Lalli, 8, 56127 Pisa, Italia, codice fiscale n. 01650760505.

Confezione: «20 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 038069023 (in base 10), 149SSZ (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: S&B S.r.l - Officina Farmaceutica, 00040 Pomezia (Roma), Italia, via del Mare, 36 (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Pravastatina sale sodico 20 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 129,9 mg; povidone K30 2 mg; cellulosa microcristallina 30,1 mg; sodio croscarmellosa 10 mg; magnesio stearato 1 mg; magnesio ossido 6,6 mg; ferro ossido giallo (E172) 0,4 mg.

Confezione: «40 mg compresse» 28 compresse - A.I.C. n. 038069047 (in base 10), 149STR (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: S&B S.r.l - Officina Farmaceutica, 00040 Pomezia (Roma), Italia, via del Mare,36 (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Pravastatina sale sodico 40 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 259,8 mg; povidone k30 4 mg; cellulosa microcristallina 60,2 mg; sodio croscarmellosa 20 mg; magnesio stearato 2 mg; magnesio ossido 13,2 mg; ferro ossido giallo (E172) 0,8 mg.

Indicazioni terapeutiche: ipercolesterolemia - Trattamento dell'ipercolesterolemia primaria o dislipidemia mista, come aggiunta alla dieta, quando la risposta a quest'ultima e ad altri trattamenti non farmacologici (es. esercizio fisico, riduzione ponderale) è inadeguata.

Prevenzione primaria: riduzione della mortalità e morbilità cardiovascolare in pazienti con ipercolesterolemia moderata o grave e ad alto rischio di primo evento cardiovascolare, in aggiunta alla dieta.

Prevenzione secondaria: riduzione della mortalità e morbilità cardiovascolare in pazienti con storia di infarto miocardico o angina pectoris instabile e con livelli di colesterolo normali o elevati, in aggiunta alla correzione di altri fattori di rischio. Post- trapianto - Riduzione di iperlipidemia post-trapianto nei pazienti sottoposti a terapia immunosoppressiva a seguito di trapianto di organo solido.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

A.I.C. n. 038069023 - «20 mg compresse» 30 compresse;

classe: C;

A.I.C. n. 038069047 - «40 mg compresse» 28 compresse;

classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezioni:

A.I.C. n. 038069023 - «20 mg compresse» 30 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 038069047 - «40 mg compresse» 28 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Verifica di congruità del prezzo (legge n. 149/2005).

Le confezioni: A.I.C. n. 037320037 - «10 mg compresse» 30 compresse e A.I.C. n. 038069047 - «40 mg compresse» 28 compresse, non potranno essere commercializzate senza la verifica, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, della congruità del prezzo (legge n. 149/2005).

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla data di verifica, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, della congruità del prezzo (legge n. 149/2005).

08A02655

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 604 del 21 settembre 2007, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Isoriac».

Nell'estratto della determinazione n. 604 del 21 settembre 2007 relativa al medicinale per uso umano ISORIAC pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 ottobre 2007 - serie generale - n. 233, vista la documentazione agli atti di questo Ufficio, si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

10 mg capsule molli 30 capsule;

A.I.C. n. 037551025/M.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 10,09 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 16,66 euro;

20 mg capsule molli 30 capsule;

A.I.C. n. 037551076/M.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 17,70 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 29,22 euro;

leggasi:

10 mg capsule molli 30 capsule;

A.I.C. n. 037551025/M.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 10,56 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 17,43 euro;

20 mg capsule molli 30 capsule;

A.I.C. n. 037551076/M.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 18,52 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 30,57 euro.

08A02699

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

Regolamento di attuazione dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente i casi di esclusione o di differimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dall'Automobile Club d'Italia.

Con deliberazioni adottate dal consiglio generale dell'A.C.I. il 27 ottobre 2004 e il 19 aprile 2005 è stato emanato il regolamento che disciplina, in attuazione dell'art. 24 della legge n. 241/1990 e degli artt. 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, i casi di esclusione o di differimento del diritto di accesso nei confronti dei documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dall'Automobile Club d'Italia.

L'Automobile Club d'Italia garantisce a chiunque ne abbia un interesse personale e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, con le sole eccezioni di cui al secondo comma del presente articolo, da porre in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi, associazioni ed imprese.

Sono sottratti al diritto di accesso, al di fuori del caso in cui quest'ultimo venga esercitato dallo stesso soggetto che ha formato o esibito l'atto, le seguenti categorie di documenti amministrativi:

a) i progetti di opere o di lavori e gli studi presentati dai partecipanti ad un appalto-concorso indetto dall'ente;

b) i certificati medici contenenti notizie circa lo stato di salute di dipendenti o di terzi, comunque utilizzati dall'ente ai fini dell'espletamento della propria attività amministrativa;

c) i documenti amministrativi, formati nei procedimenti selettivi, contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale.

Allo scopo di evitare il verificarsi di gravi ostacoli o impedimenti all'esercizio dell'attività amministrativa, è in facoltà dell'Automobile Club d'Italia differire l'accesso delle seguenti categorie di documenti amministrativi:

a) elaborati scritti svolti da candidati nel corso dell'espletamento delle prove di concorsi pubblici o interni indetti dall'ente, fino alla conclusione dei concorsi stessi;

b) offerte presentate da imprese, aziende e società nel corso dell'espletamento di procedure ad evidenza pubblica per la fornitura di beni e di servizi fino alla conclusione delle procedure stesse;

c) i verbali redatti nel corso di verifiche ispettive disposte dall'A.C.I., fino alla conclusione delle verifiche stesse;

d) gli atti relativi ai procedimenti di rimborso dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT), gestiti dall'A.C.I. sulla base di convenzioni stipulate con gli enti titolari del tributo, fino all'emanazione del provvedimento conclusivo.

Per l'accesso agli archivi del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), si rinvia alla normativa d'istituto ed alle vigenti tariffe per i diritti e gli emolumenti dovuti al PRA.

L'accesso ai documenti relativi ai procedimenti in materia di tasse automobilistiche, detenuti dall'A.C.I. per effetto di convenzioni stipulate con gli enti titolari del tributo, è regolato dalle norme statali, regionali e provinciali vigenti in materia. Nell'ipotesi di concorso tra norme riguardanti l'esercizio del diritto di accesso di cui al presente comma, prevale la norma più favorevole all'esercizio del diritto medesimo.

08A02604

Provvedimento recante misure organizzative di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184.

Con deliberazione adottata dal consiglio generale dell'A.C.I. nella riunione del 27 ottobre 2004 è stato adottato il provvedimento che disciplina, in attuazione dell'art. 22, comma 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, le misure organizzative idonee a garantire l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Fatta salva la più specifica disciplina contenuta nelle misure organizzative previste dagli articoli seguenti, il diritto di accesso si esercita secondo le modalità stabilite dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184.

Allo scopo di agevolare la presentazione delle richieste di accesso formale ai documenti amministrativi, ai sensi degli artt. 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, è messo a disposizione degli interessati, presso gli uffici dell'Automobile Club d'Italia, un modulo prestampato, predisposto in conformità all'allegato schema esemplificativo.

L'esame dei documenti amministrativi è gratuito.

Per l'estrazione di copie dei documenti amministrativi consultati è dovuto il corrispettivo di € 0,20 a copia per ciascun foglio, a titolo di rimborso dei costi di produzione sostenuti dall'ente.

Detto corrispettivo potrà essere aggiornato con provvedimento del Presidente dell'ente.

Il rilascio di copie autenticate dei documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, è subordinato, oltre che al pagamento dei diritti di cui al comma 2 del presente articolo, all'apposizione ed al contestuale annullamento da parte dell'Automobile Club d'Italia delle prescritte marche da bollo, ove richieste, dovute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge, che dovranno essere fornite ai competenti uffici dell'Ente a spese e cura dei richiedenti.

L'ufficio relazioni con il pubblico dell'Automobile Club d'Italia fornisce, a richiesta degli interessati, tutte le informazioni utili all'esercizio del diritto di accesso, con particolare riferimento alle notizie per l'individuazione dell'ufficio centrale o periferico nei cui confronti esercitarlo.

Fac-simile dell'istanza di accesso formale
(Art. 6-*del.* decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184)

Alla Sede Centrale dell'Automobile Club d'Italia Ufficio ....

oppure

All'Ufficio Provinciale dell'Automobile Club d'Italia di ....

Oggetto: ....

Il sottoscritto (....), nato a (..), residente in (....), via (..), munito di documento di identificazione n. (...............), chiede, in qualità di (...............), di prendere visione e/o estrarre copia, nei modi indicati da codesto ufficio, dei seguenti documenti:

1) (..);

2) (..);

3) (..).

Allega la documentazione o la dichiarazione atta a comprovare la propria legittimazione ad esercitare il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Data, ...

Firma ....

Richiedente identificato:

mediante fotocopia del documento di identità/riconoscimento che si allega;

mediante trascrizione dei dati dal documento di identità/riconoscimento: n. .... rilasciato il .... da ....

L'impiegato addetto ....

Luogo e data ....

Informativa decreto legislativo n. 196/2003: si informa che, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di accesso per il quale questa dichiarazione viene resa.

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Automobile Club d'Italia, via Marsala 8, 00185 Roma.

Le eventuali richieste, di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, possono essere inoltrate all'ufficio relazioni con il pubblico A.C.I. via Magenta 5 - 00185 Roma.

08A02605

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-097) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00